dossier

27 maggio 2020

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Con gli emendamenti approvati dalla 7a Commissione

Edizione provvisoria

D.L. 22/2020 - A.S. n. 1774

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
Ufficio ricerche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 238/1

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it - @CD_cultura
Progetti di legge n. 287/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 5

Articolo 1, commi 1 e 2 e da 3 a 9 *(Esami di Stato e regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)* 7

Articolo 1, comma 2-*bis* (em. 1.16 testo 2 e 1.61 testo 2) *(Valutazione finale degli alunni della scuola primaria dall'a.s. 2020/2021)* 33

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.7 testo 2) *(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)* 34

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.16 testo 2 e 1.0.21-già 2.114) e articolo 2, comma 6-*bis* (em. 2.115) *(Continuità occupazionale per il personale supplente)* 36

Articolo 2, commi da 01 a 07 (em. 2.300 testo corretto) *(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria)* 39

Articolo 2, comma 08 (em. 2.300 testo corretto) *(Percorsi di specializzazione per il sostegno)* 44

Articolo 2, commi 1 e 2 *(Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)* 46

Articolo 2, comma 2-*bis* (em. 2.60 testo 2) *(Corsi di formazione per la sicurezza a scuola)* 51

Articolo 2, commi 3, 3-*bis,* 5 e 6 *(Disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020)* 53

Articolo 2, commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* (em. 2.200 testo corretto e identici) *(Graduatorie provinciali)* 60

Articolo 2, commi 6-*bis* e 6-*ter* (em. 2.103) *(Carta elettronica per docenti con contratto a tempo determinato)* 64

Articolo 2-*bis*, (em. 2.0.9) *(Tavolo di confronto sui percorsi abilitanti)* 66

Articolo 2-*bis* (em. 2.0.30 e identici) *(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)* 67

Articolo 2-*bis* (em. 2.0.51 testo 2 e 2.0.52 testo 2) *(Assunzione di collaboratori scolastici e Inquadramento di assistenti tecnici)* 66

Articolo 3 *(Tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)* 71

Articolo 4 *(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e Trattamenti di integrazione salariale in deroga)* 73

Articolo 4-*bis* (em. 4.0.6) *(Utilizzo di graduatorie concorsuali)* 76

Articolo 5 *(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)* 85

Articolo 6 *(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari e Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)* 88

Articolo 7 (em. 7.01 e identici) *(Sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di università e istituzioni AFAM)* 93

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.22 e 7.0.31) *(Abilitazione scientifica nazionale)* 97

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.26 testo 7) *(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)* 100

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.30) *(Conseguimento del titolo di studio nelle istituzioni AFAM per l'a.a. 2018/2019)* 100

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.100 testo 2) *(Scuola superiore meridionale)* 108

Articolo 8 *(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)* 111

Articolo 9 *(Entrata in vigore)* 112

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1 e 2 e da 3 a 9
(Esami di Stato e regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

L'**articolo 1, commi 1 e 2 e da 3 a 9 –** per il quale la Commissione propone varie modifiche –, definisce la **cornice generale** della **disciplina speciale**, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a **ordinanze** del Ministro dell'istruzione, in parte già intervenute.
In particolare, si prevede la **semplificazione** degli **esami di Stato**.
Al riguardo, il testo del decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 aprile 2020, profilava due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica potesse riprendere o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.
Essendo ormai trascorsa la data del 18 maggio 2020 senza la ripresa dell'attività didattica in presenza, ed essendo, peraltro, intervenute varie ordinanze che disciplinano le previsioni riferite a tale ipotesi, nel prosieguo della scheda in esame si darà conto solo di quest'ultima.
Per le previsioni relative all'ipotesi in cui l'attività didattica fosse invece ripresa entro il 18 maggio 2020, si veda il dossier n. 287 del 15 aprile 2020.

Le disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche del **sistema nazionale di istruzione** che, in base alla L. 62/2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dispone che, con **una o più ordinanze** del **Ministro** dell'istruzione possono essere adottate, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla "valutazione" degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
Al riguardo, si evidenzia che, benché il comma 1 faccia riferimento generico alla "valutazione", le specifiche recate dai commi successivi riguardano tutte la **"valutazione finale"**. Anche la rubrica dell'articolo fa riferimento specifico alla "valutazione **dell'anno** scolastico 2019/2020".

Si ricorda, peraltro, che in materia di valutazione dispone anche l'art. 87, co. 3-*ter*, del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020), in base al quale "La **valutazione** degli apprendimenti, **periodica e finale**, oggetto dell'**attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza** a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri

il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, **produce gli stessi effetti** delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".

Valutazione finale e ammissione degli studenti alla classe successiva

Il **comma 4, lett. *a)*,** con le modifiche proposte dalla Commissione (**emendamento 1.24 T2**), dispone che le ordinanze disciplinano le **modalità**, anche **telematiche**, di **valutazione finale** degli studenti in sede di svolgimento dello **scrutinio finale**[1].
Tali previsioni riguardano gli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Infatti, si dispone che si procede in **deroga** a quanto previsto, per il primo ciclo, dall'art. 2 del d.lgs. 62/2017 e, per il secondo ciclo, dall'art. 4 del DPR 122/2009.

L'art. 2 del **d.lgs. 62/2017** dispone che la **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti nel **primo ciclo**, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con **votazioni in decimi**. Essa è **effettuata collegialmente** dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono degli stessi insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le **operazioni di scrutinio** sono **presiedute dal dirigente scolastico** o da suo delegato.
Sono oggetto di valutazione, fino al 31 agosto 2020, le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione[2].
La valutazione del **comportamento** è espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico**. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria[3].

[1] Il testo del decreto-legge dispone che le ordinanze disciplinano le modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli studenti, "ivi compresi gli scrutini finali".

[2] Tale previsione è abrogata, dal 1 settembre 2020, dall'art. 2, co. 9, della L. 92/2019, che ha previsto l'introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, in sostituzione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. L'insegnamento dell'educazione civica resta comunque oggetto delle valutazioni periodiche e finali.

[3] In base allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un

L'art. 4 del **DPR 122/2009** dispone che nella **scuola secondaria di secondo grado** la **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti è effettuata dal **consiglio di classe**, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con **deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza**. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
La valutazione periodica e finale del **comportamento** degli alunni è espressa **in decimi** e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.
Per il recupero di eventuali debiti formativi, si veda *infra*.

In base al **comma 3, lett. *a)*, e al comma 4, alinea**, le ordinanze devono disciplinare anche i **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria di primo e di secondo grado**, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base del programma svolto, nonché del possibile recupero degli apprendimenti nel successivo a.s.
A tal fine, si **deroga**:

- per la **scuola secondaria di primo grado**, alle disposizioni riguardanti la **frequenza minima** necessaria e la possibile **non ammissione**.

- Al riguardo, il testo del decreto-legge fa riferimento all'art. 5, co. 1, e all'art. 6 del d.lgs. 62/2017. Rispetto a questo, la Commissione propone (**emendamento 1.24 T2**) di specificare che le deroghe all'art. 6 del d.lgs. 62/2017 non riguardano quanto disposto dal co. 1, in materia di non ammissione in caso di sanzioni che comportano l'allontamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale.
- Si tratta di un aspetto che, come si vedrà *infra*, è già stato fatto salvo dall'ordinanza ministeriale intervenuta.
-

L'art. 5, co. 1, del **d.lgs. 62/2017** dispone che, ai fini della validità dell'a.s., per la valutazione finale è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato.
L'art. 6, co. 1, dello stesso d.lgs. dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni sono ammessi alla classe successiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del DPR 249/1998 - recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - in materia di **sanzioni** o provvedimenti adottati dal consiglio

comportamento corretto e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

di istituto che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale.
I commi da 2 a 5 dello stesso art. 6 prevedono, invece, in particolare, che, nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione** alla classe successiva.

- per la **scuola secondaria di secondo grado**, alle disposizioni riguardanti la **votazione minima** necessaria e la possibile **sospensione**, in sede di scrutinio finale, del **giudizio** per gli studenti che non abbiano conseguito la medesima votazione (art. 4, co. 5 e 6, DPR 122/2009), nonché, a seguito delle modifiche proposte dalla Commissione, (**emendamenti 1.25 e 1.24 T2**) a quelle sulla **frequenza minima** necessaria (art. 14, co. 7, DPR 122/2009).

L'art. 4, co. 5, del **DPR 122/2009** dispone che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** e una votazione non inferiore a **sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
Il co. 6 del medesimo art. 4 prevede che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione degli **interventi didattici** programmati per il **recupero delle carenze** rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque **non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del **giudizio finale** che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
A sua volta, l'art. 14, co. 7, dispone che, nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario** annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, in relazione ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

In attuazione, è intervenuta l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.
La stessa, che concerne la valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione, con riferimento agli aspetti fin qui esposti, prevede, in particolare, che:

- si procede alla valutazione degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta**, in presenza e a distanza;
- gli studenti sono **ammessi alla classe successiva** anche in presenza di **voti inferiori a sei decimi** in una o più discipline (e, nel caso del secondo ciclo, anche di un voto di comportamento inferiore a sei decimi), che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per la **scuola primaria** – alla quale il decreto-legge non fa esplicito riferimento - si deroga all'art. 3, co. 3, del d.lgs. 62/2017, in base al quale i docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;
- nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di **alcun elemento valutativo** relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, **può non ammettere l'alunno alla classe successiva**;
- sono fatti salvi i **provvedimenti di esclusione** dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello **Statuto delle studentesse e degli studenti**;
- per l'attribuzione del **credito scolastico** nel terzo o quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, in caso di media inferiore a sei decimi, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la **possibilità di integrarlo** nello scrutinio finale relativo all'a.s. 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (v. *infra*). La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Integrazione e recupero degli apprendimenti

Il **comma 2, primo, secondo e terzo periodo** – nel testo risultante dalle modifiche proposte dalla Commissione (identici **emendamenti 1.12 T4, 1.6 T3, 1.11 T3, 1.13 T2**) – stabilisce che le ordinanze definiscono i **criteri generali** dell'eventuale **integrazione e** dell'eventuale **recupero degli apprendimenti** relativi all'a.s. 2019/2020, mentre le strategie e le **modalità di attuazione** di tali attività sono definite, programmate e organizzate dagli **organi collegiali** delle istituzioni scolastiche[4]. Le stesse attività di integrazione ed eventuale recupero degli apprendimenti devono svolgersi **nel corso dell'attività didattica ordinaria** dell'**a.s. 2020/2021**, a decorrere **dal 1° settembre 2020**, e devono tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di **tutti i cicli di istruzione**, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle

[4] Il testo del decreto-legge prevede, invece, che sono le ordinanze a definire strategie e modalità delle attività indicate.

Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del **primo ciclo** di istruzione sono state adottate con DM 254/2012. Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", predisposto dal Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con cui è stata proposta alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012, anche in ragione delle novità introdotte dal d.lgs. 62/2017.
Le Indicazioni nazionali per i **licei** sono state adottate con DM 211/2010; le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli **istituti tecnici** e negli **istituti professionali** per il primo biennio sono state adottate, rispettivamente, con Direttiva 57/2010 e Direttiva 65/2010, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno sono state adottate, rispettivamente, con Direttive 4/2012 e 5/2012.

In attuazione, è intervenuta la già citata ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, che reca anche **prime disposizioni** per l'**integrazione** e il **recupero** degli apprendimenti.
La stessa, con riferimento ai profili indicati, prevede, in particolare, che:

- per gli studenti ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado) in presenza, nell'a.s. 2019/2020, di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (nel primo ciclo) e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le **specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale;
- i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**. Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione;
- le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria** e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'a.s. 2020/2021. Le stesse sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione

Il **comma 6, primo e secondo periodo,** prevede che, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato **si prescinde**, innanzitutto, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle **prove INVALSI** e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento** (art. 7, co. 4, art. 13, co. 2, lett. *b)* e *c)*, d.lgs. 62/2017).
Inoltre, per la scuola secondaria di primo grado, si prescinde dalle già richiamate disposizioni sulla **frequenza minima** necessaria e sulla possibile **non ammissione**.
Al riguardo, il testo del decreto-legge fa riferimento – come già visto per l'ammissione alla classe successiva – all'art. 5, co. 1, e all'art. 6 del d.lgs. 62/2017. Rispetto a questo, anche in questo caso la Commissione propone (**emendamento 1.24 T2)** di specificare che le deroghe non riguardano il già citato co. 1 dell'art. 6, in materia di non ammissione in caso di sanzioni che comportano l'allontamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale.

L'art. 6, co. 1, del **d.lgs. 62/2017** dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni che frequentano la classe terza del percorso di istruzione secondaria di primo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie sono **ammessi** all'esame conclusivo del primo ciclo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del DPR 249/1998, in materia di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che comportano l'allontanamento dalla comunità o implicano la non ammissione allo stesso esame.
I commi da 2 a 5 dello stesso articolo prevedono, invece, in particolare, che, nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione** allo stesso esame.

Analogamente, per la scuola secondaria di secondo grado si prescinde anche dalla **frequenza** per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e dalla **votazione non inferiore ai sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 13, co. 2, lett. *a)* e *d*), d.lgs. 62/2017).
Infine, sempre per la scuola secondaria di secondo grado, si prevede che nello scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.

Ai sensi dell'art. 7 del **d.lgs. 62/2017**, è considerata **requisito** di ammissione all'esame conclusivo del **primo ciclo** la partecipazione alle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe terza, effettuate, entro il mese di aprile, dall'**INVALSI**, attraverso prove standardizzate, *computer based*, in italiano, matematica e inglese.
Le indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado sono state fornite dall'allora MIUR con nota 2936 del 20 febbraio 2018. Il requisito si è applicato a decorrere dall'a.s. 2017/2018.
Per l'**a.s. 2019/2020**, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l'INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere tra il 1° e il 30 aprile 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 3 all'8 aprile 2020.
A seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso (v. in particolare, il comunicato stampa del 10 marzo 2020).

Inoltre, in base all'art. 13 del **d.lgs. 62/2017** – come modificato, quanto alle decorrenze, dall'art. 6, co. 3-*septies* e 3-*octies,* del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), –, l'**ammissione all'esame** di Stato conclusivo del **secondo ciclo** è disposta dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie e che – fatto salvo quanto previsto dal già citato art. 4, co. 6, DPR 249/1998, come previsto nell'alinea, – siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **frequenza** di almeno tre quarti del monte ore annuale (dall'a.s. 2018/2019) (lett. *a)*);
- conseguimento di una **votazione** non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare l'ammissione, con adeguata motivazione (dall'a.s. 2018/2019) (lett. *d)*);
- svolgimento delle attività previste nel triennio nell'ambito dei **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento** (dall'a.s. 2019/2020)[5] (lett. *c)*). Al riguardo, si ricorda che, in una delle FAQ predisposte dal Ministero dell'istruzione nella **pagina web per supportare la didattica a distanza,** si precisa che la sospensione delle attività didattiche vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- partecipazione, durante l'ultimo anno, alle prove predisposte dall'**INVALSI**, *computer based*, volte a verificare gli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese (dall'a.s. 2019/2020) (lett. *b)*)[6].

[5] In particolare, in base a quanto disposto dall'art. 1, co. 784-787, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono svolti, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, per una durata complessiva minima di:
- 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore);
- 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

[6] Limitatamente alla disciplina "tedesco" per le **scuole in lingua tedesca**, e alle discipline "italiano" e "tedesco" per le **scuole delle località ladine** della **provincia autonoma di Bolzano**, la decorrenza di tale disposizione è stata posticipata all'**a.s. 2022/2023** dall'art. 6, co. 5-*bis*, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

Per l'**a.s. 2019/2020**, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l'INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle quinte classi della scuola secondaria di secondo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 2 al 31 marzo 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 9 al 12 marzo 2020.
Anche in questo caso, a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso (v. *ante*).

In argomento, la Commissione propone **(emendamento 1.22)** di specificare che le ordinanze disciplinano anche i requisiti per l'ammissione **all'esame conclusivo** del primo e del secondo ciclo. A tal fine, modifica **il comma 3, lett. *a)***.

Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

In base al **comma 3, lett. *c)***, (su cui è intervenuto per modifiche formali **l'emendamento 1.30**) e al **comma 4, alinea**, le ordinanze disciplinano le modalità di costituzione e di nomina delle **commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che siano composte da commissari appartenenti esclusivamente all'istituzione scolastica sede di esame, con **presidente esterno**, in deroga all'art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017.

L'art. 16, co. 4, del **d.lgs. 62/2017** dispone che, per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, presso ogni scuola si costituisce una **commissione d'esame** ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro.

In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge, è intervenuta l'OM 197 del 17 aprile 2020, che ha confermato la costituzione di una commissione ogni 2 classi. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da **sei commissari interni** per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Nella composizione della commissione si tiene conto dell'equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Il **presidente** è **nominato** dal dirigente preposto all'**Ufficio scolastico regionale**. I **commissari** sono **designati** dai competenti **consigli di classe**.

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

In base al **comma 4, lett. *b)***, nel testo risultante a seguito delle modifiche proposte della Commissione (**emendamento 1.24 T2**), le ordinanze, in deroga

all'art. 8 del d.lgs. 62/2017, disciplinano la **rimodulazione**[7] dell'esame con la **valutazione finale** da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un **elaborato** del candidato, come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del **voto finale**.

In base all'art. 8 del più volte citato **d.lgs. 62/2017**, l'esame conclusivo del primo ciclo si articola in **tre prove scritte** (italiano o lingua nella quale si svolge l'insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione in due sezioni) predisposte dalla commissione d'esame e in un **colloquio**.
La **valutazione finale**, espressa in decimi, deriva dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per il superamento dell'esame è richiesta una valutazione di almeno **sei decimi**. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
Lo svolgimento dell'esame è stato disciplinato con DM 741 del 3 ottobre 2017[8].
Da ultimo, con nota prot. n. 5772 del 4 aprile 2019 erano state fornite indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nell'a.s. 2018/2019.

In attuazione, è intervenuta l'ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha previsto che:

- l'**esame di Stato coincide**, per l'a.s. 2019/2020, **con la valutazione finale** da parte del consiglio di classe;
- prima della presentazione orale, gli studenti trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un **elaborato** inerente una **tematica condivisa dall'alunno con i docenti** della classe e assegnata dal consiglio di classe, individuata per ogni alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza. La tematica consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi, sia in contesti di vita personali. Lo stesso elaborato può essere realizzato sotto forma di **testo scritto**, **presentazione anche multimediale**, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale;
- la **presentazione orale** si svolge, **entro il 30 giugno 2020,** con il **collegamento telematico** tra ciascun alunno e i docenti del consiglio di classe;
- l'elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della **griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti**, con votazione in decimi;
- la valutazione finale è espressa in decimi. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione se consegue una **valutazione finale di almeno sei decimi**. Si può conseguire la **lode**.

[7] Il testo del decreto-legge usa il termine "sostituzione".
[8] Con note prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e n. 7885 del 9 maggio 2018, l'allora MIUR aveva fornito indicazioni al riguardo.

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

In base al **comma 4, lett. *c)***, le ordinanze, in deroga agli artt. 17 e 18 del d.lgs. 62/2017, disciplinano l'**eliminazione** delle **prove scritte** e la sostituzione con un unico **colloquio**, anche in modalità telematica, articolandone i contenuti e il punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione.

Inoltre, il **comma 6, secondo periodo**, dispone che, nell'**integrazione del punteggio** che è nella disponibilità della commissione d'esame, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.
Il **comma 6, terzo periodo**, dispone che le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio.

In base agli artt. 17 e 18 del più volte citato **d.lgs. 62/2017**, l'esame di Stato si articola in **due prove a carattere nazionale** (italiano o lingua nella quale si svolge l'insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un **colloquio**, nell'ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Con decreto del Ministro sono individuate annualmente le **discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio[9].

Il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

Il **punteggio finale**, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle **prove di esame** (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio[10]) e del **credito scolastico** maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto). Il punteggio **minimo** è **sessanta centesimi**.

[9] Per l'a.s. 2019/2020, le discipline oggetto della seconda prova sono state individuate con DM 28 gennaio 2020. Qui le tabelle allegate: Licei; Istituti tecnici; Istituti professionali; Lingua slovena. Qui il motore di ricerca delle materie.

[10] Con il decreto del Ministro con cui sono definite le discipline oggetto della seconda prova è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

La commissione d'esame può motivatamente **integrare** il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
Inoltre, all'unanimità, può motivatamente attribuire la **lode** a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione, a condizione che abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge, è intervenuta l'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha dato anzitutto conto, nelle premesse, che il Comitato tecnico scientifico, nelle sedute del 24 e 25 aprile, ha espresso **parere favorevole** allo svolgimento degli **esami di maturità in presenza** con la modalità in "unico colloquio" purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché quelle relative alla sanificazione degli ambienti e alla pulizia.
Con riferimento a tale aspetto, con comunicato stampa del 16 maggio 2020, il Ministero dell'istruzione ha reso noto che per assicurare il corretto svolgimento degli esami di Stato una **delegazione di esperti del Comitato tecnico scientifico** sarà **distaccata presso** lo stesso **Ministero**.
Inoltre, lo stesso comunicato ha dato conto anche della presentazione del **documento con le misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato** predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, facendo presente che lo stesso sarebbe stato inviato alle scuole dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le Organizzazioni sindacali (v. *infra*). Nello specifico, il comunicato stampa evidenzia che "Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d'esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina".

Nel dispositivo, l'OM 10/2020 ha previsto che:

- la sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha **inizio** il **17 giugno 2020** alle ore 8,30, con l'avvio dei colloqui;
- il **documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame, è elaborato dal consiglio di classe **entro il 30 maggio 2020** (anziché entro il termine del 15 maggio previsto dal d.lgs. 62/2017). Il documento illustra, inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di

italiano durante il V anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale e, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL;

- il **credito scolastico** è attribuito fino a un massimo di **60 punti** (anziché 40) di cui 18 per la classe III, 20 per la classe IV e 22 per la classe V. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe III e della classe IV e all'attribuzione del credito scolastico per la classe V sulla base, rispettivamente, delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A;
- l'esame – della durata complessiva indicativa di **60 minuti** – è articolato in:
  - discussione di un **elaborato concernente le discipline di indirizzo** individuate come oggetto della seconda prova scritta. L'**argomento** dell'elaborato è assegnato a ciascun candidato, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, **entro il 1° giugno 2020**[11]. L'elaborato è **trasmesso dal candidato** ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica **entro il 13 giugno**;
  - **discussione di un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di **lingua e letteratura italiana** durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
  - **analisi**, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla commissione**, costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, al fine a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare;
  - esposizione, da parte del candidato, mediante una **breve relazione, ovvero** un **elaborato multimediale**, dell'esperienza maturata nell'ambito dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**;
  - accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito delle attività relative a "**Cittadinanza e Costituzione**";
- per la **valutazione** del colloquio, la commissione dispone di **40 punti** (anziché 60). Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, nello stesso giorno in cui si svolge il colloquio, secondo i **criteri di valutazione** stabiliti nell'allegato B;
- il **punteggio minimo** complessivo per superare l'esame di Stato è confermato pari a **sessanta centesimi**;
- la commissione può motivatamente **integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti** ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 50 punti (anziché 30) e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 30 punti (anziché 50). Inoltre, all'unanimità, può motivatamente attribuire **la lode** a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione, a condizione che abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per la prova d'esame;

[11] Gli stessi docenti di indirizzo possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

- nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in **videoconferenza** o altra modalità telematica sincrona.

Con comunicato del 19 maggio 2020 il MIUR ha reso nota la sigla dell'**intesa con le organizzazioni sindacali** con la quale è stato recepito il Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza.
In base al comunicato, il Protocollo siglato prevede, oltre alle regole sanitarie prodotte dagli esperti, apposite misure di accompagnamento per le scuole. In particolare, "il Ministero dell'Istruzione avvierà un **servizio di help desk** per le istituzioni scolastiche attraverso l'attivazione, dal prossimo 28 maggio, di un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo".
E' previsto anche un **Tavolo nazionale**, composto da rappresentanti del Ministero e organizzazioni sindacali che verificherà che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste. In qualunque momento potrà essere chiesta al Comitato tecnico-scientifico l'adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Ci saranno infine tavoli di lavoro anche in ogni Ufficio Scolastico Regionale per monitorare la situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei sindacati, anche degli enti locali, dei servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio. I **Tavoli regionali** si raccorderanno con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli ambiti territoriali.
Il Ministero garantirà l'erogazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico. Fornirà poi supporto per la formazione, anche in modalità online, sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con la Croce Rossa e dai piani d'intervento regionali.

A sua volta, il **comma 4, lett. *d)***, dispone che le ordinanze disciplinano anche la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei **criteri di attribuzione dell'eccellenza** e del relativo **premio**, anche in deroga all'art. 2 del d.lgs. 262/2007, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza.

In base all'art. 2 del d.lgs. 262/2007, la valorizzazione delle eccellenze, che riguarda gli **studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie**, considera sia le prestazioni individuali di singoli studenti, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche. Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In base all'art. 3, l'individuazione delle eccellenze avviene mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, organizzate di norma per fasi successive, dal livello della singola istituzione scolastica fino al livello nazionale.
Il Ministero dell'istruzione sottoscrive specifiche intese con soggetti pubblici e privati, compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri specificamente previsti, fra i quali l'avere a riferimento, per ogni iniziativa, un'autorità scientifica significativa, la disponibilità di risorse organizzative e professionali, il prestigio scientifico.
Ai sensi dell'art. 4, il riconoscimento dei risultati raggiunti avviene tramite **certificazione delle eccellenze**, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, quali benefit e accreditamenti per l'accesso a istituti e luoghi della cultura, l'ammissione a tirocini formativi, la partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, benefici di tipo economico.
In base all'art. 5, prima dell'avvio di ogni anno scolastico il Ministro dell'istruzione definisce, con proprio decreto, il **programma nazionale** di promozione dell'eccellenza che fornisce le informazioni sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.
Il programma annuale per l'a.s. 2019/2020 è stato definito con DM 541 del 18 giugno 2019, che ha previsto che accedono al beneficio dei riconoscimenti e dei premi gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A.
Ha, altresì, previsto che la quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza sarebbe stata determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie allocate sul cap. 1512 dello stato di previsione dell'allora MIUR[12].

Studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, ovvero degenti, immunodepressi, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio

Il **comma 5** dispone, innanzitutto, che le ordinanze prevedono specifiche modalità per l'adattamento delle previsioni agli **studenti con disabilità** e a quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**[13]**,** ovvero con bisogni educativi speciali[14].

[12] In base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il 2020 e il triennio 2020-2022, la disponibilità del cap. 1512 per il 2020 è pari a € 1.712.791.

[13] La L. 170/2010 ha riconosciuto quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.
Qui la sezione dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

[14] Nell'area dei bisogni educativi speciali (BES) sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici; quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Qui la sezione dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

In attuazione, con riferimento alla **valutazione finale** per l'a.s. 2019/2020 e alle prime disposizioni per il **recupero e l'integrazione degli apprendimenti**, è intervenuta la già citata ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha previsto che:

- per gli **studenti con disabilità certificata**, si procede alla valutazione sulla base del **piano educativo individualizzato** (PEI), come **adattato** sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano educativo individualizzato;
- per gli studenti con **disturbi specifici di apprendimento** certificati e per gli studenti con **bisogni educativi speciali** non certificati che siano stati destinatari di specifico **piano didattico personalizzato** (PDP), la valutazione degli apprendimenti è coerente con quest'ultimo. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.

Per gli **esami** di Stato conclusivi del **primo ciclo**, è intervenuta la già citata ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa ha previsto che, per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento:

- l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP;
- nel diploma finale non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Per gli **esami** di Stato conclusivi del **secondo ciclo**, è intervenuta la già citata ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.
In particolare, la stessa – riprendendo, con i dovuti adattamenti, le previsioni recate dall'art. 20 del d.lgs. 62/2017 – ha previsto che:

- per gli **studenti con disabilità**, il consiglio di classe stabilisce la **tipologia** della **prova d'esame** – che, come a regime, può essere equipollente o non equipollente[15] – **in coerenza** con quanto previsto all'interno del PEI;

[15] In base all'**art. 20** del **d.lgs. 62/2017**, per gli studenti con disabilità, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore **equipollente** determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nel quale non viene fatta menzione delle prove differenziate (co. 2). Agli studenti che sostengono **prove non equipollenti** è, invece, rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame (co. 5). Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto (co. 6).
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (co. 3). La commissione può assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità (co. 4).

- in caso di prova equipollente, la commissione correla, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di **valutazione**, attraverso la formulazione di **specifici descrittori**;
- il consiglio di classe individua gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le **prove differenziate** ai sensi dell'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62/2017;
- il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire **per quali studenti con disabilità** sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in **modalità telematica**, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, provvede il presidente, sentita la sottocommissione;
- per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame degli studenti con disabilità, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli **esperti** che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico;
- il **docente di sostegno** e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione;
- gli studenti con **DSA** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sulla base del PDP[16];
- il consiglio di classe individua gli studenti con disturbi specifici di apprendimento che sostengono l'esame con le **prove differenziate** ai sensi dell'art. 20, co. 13, del d.lgs. 62/2017;
- la commissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le **modalità di svolgimento** della prova d'esame;
- la commissione correla, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di **valutazione**, attraverso la formulazione di **specifici descrittori**.

Rispetto al quadro esposto, le modifiche proposte dalla Commissione (**emendamento 1.27**) dispongono, inserendo la **lett. *a-bis)*** nel **comma 3**, che le ordinanze disciplinano anche le modalità della **didattica a distanza** con cui garantire **pari opportunità** agli alunni e agli **studenti con disabilità**, sia nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, sia con riferimento ai **requisiti di ammissione alla classe successiva** per le scuole secondarie.

[16] Il già citato art. 20 del d.lgs. 62/2017 dispone che, per gli studenti con DSA, la commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (co. 10). In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un **percorso didattico differenziato**. In sede di esame di Stato sostiene **prove differenziate**, **non equipollenti** a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'**attestato di credito formativo**. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto (co. 13).

Ciò, attraverso il continuo intervento di tutti i **docenti curriculari** e del **docente di sostegno** sia durante le lezioni a distanza, sia con ulteriori **azioni specifiche dirette**, curando momenti di raccordo e di coordinamento tra i docenti, con la famiglia e con gli enti territoriali chiamati ad assicurare gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, **a domicilio** o, in casi di comprovate esigenze eccezionali previste dal PEI appositamente modificato, anche in via telematica, **da remoto**.

Si segnala che sull'emendamento in oggetto la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 274 del 14 maggio 2020.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 4-*ter*, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali possono fornire l'**assistenza agli alunni con disabilità** mediante erogazione di **prestazioni individuali domiciliari**, finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle **attività didattiche a distanza.**
Con riferimento a tale previsione, nella lettera sull'inclusione scolastica del 27 aprile 2020 (indirizzata a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie), il Ministro dell'istruzione ha richiamato l'attenzione "sul fatto che già una norma di legge, recentemente varata tra i provvedimenti emergenziali, prevede che si possano coinvolgere gli assistenti educatori e alla comunicazione nel lavoro quotidiano di garanzia della didattica a distanza, in raccordo con gli enti locali. Con gli assistenti alla comunicazione, in particolare per quanto riguarda alunni e studenti con disabilità sensoriali, la collaborazione potrà avvenire attraverso sistemi di **condivisione delle piattaforme digitali in uso tra i docenti**, in modo che gli assistenti medesimi possano operare a loro volta a distanza con gli allievi e i docenti medesimi, utilizzando il canale comunicativo più adeguato alle varie circostanze. Chiedo ai dirigenti scolastici di valutare la strada migliore per la garanzia di **coinvolgimento di personale assistente alla comunicazione**, il quale seppur non direttamente dipendente dall'Amministrazione scolastica, svolge un fondamentale lavoro di supporto a garanzia del diritto allo studio degli studenti con disabilità".

Inoltre, l'art. 109 del **D.L. 34/2020**, modificando quanto previsto dall'art. 48 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), ha disposto che le **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'**assistente all'autonomia e alla comunicazione**) possono essere fornite **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti** avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, **anche** dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

Inoltre, la Commissione propone (**emendamento 1.23 T3**) di inserire nel **comma 4** la **lett. a-*bis)***, in base alla quale, per l'a.s. 2019-2020, limitatamente ai casi in cui, per alunni con disabilità – a seguito delle sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 – sia stato accertato e verbalizzato

il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel PEI, i **dirigenti scolastici** valutano l'opportunità, sulla base di **specifiche e motivate richieste** da parte delle **famiglie**, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del **gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** a livello di istituzione scolastica (di cui all'art. 15, co. 10, della L. 104/1992), di consentire la **reiscrizione al medesimo anno di corso** frequentato nell' a.s. 2019-2020.
Al riguardo, si richiama l'art. 14, co. 1, lett. *c*), della stessa L. 104/1992.

In base alla disposizione citata, **nell'interesse dell'alunno**, con deliberazione del **collegio dei docenti**, **sentiti gli specialisti** che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento (*ex* art. 4, secondo comma, lett. *l)*, del DPR 416/1974), **su proposta del consiglio di classe** o di interclasse, può essere consentita una **terza ripetenza in singole classi.**

Con riferimento al già citato gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, inoltre, la Commissione propone di inserire il **comma 4-*bis* (emendamento 1.40 T2)**, in base al quale lo stesso può effettuare sedute in **videoconferenza** per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, fino al **31 luglio 2020**, termine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31gennaio 2020.

Ai sensi dell'art. 15, co. 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, **presso ogni istituzione scolastica** sono costituiti i **Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti** con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
In base al co. 11, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Inoltre, la Commissione propone (**emendamento 1.72 T5)** di inserire i **commi 7-*bis* e 7-*ter***, in base ai quali, **fino al termine dell'a.s. 2020/2021**, per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertatata l'**impossibilità** della **frequenza** per un periodo non inferiore a **30 giorni** di lezione, anche non continuativi, a causa di **gravi patologie** certificate, le scuole, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che, per queste fattispecie, deve definire le modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati in attività di istruzione domiciliare (art. 16, co. 2-*bis*, d.lgs. 66/2017), possono programmare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali

e le aziende sanitarie locali, l'attività di **istruzione domiciliare in presenza** nel domicilio dello studente, in riferimento a quanto previsto dal PEI, qualora le famiglie ne facciano richiesta e " ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro", assicurando tutte le prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tali attività **non devono comportare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Si segnala che la 5ª Commissione del Senato non si è espressa sul testo 5 dell'emendamento 1.72 durante l'esame in sede referente.
Si valuti l'opportunità di chiarire con che cosa deve contemperarsi il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare.

Ancora, la Commissione propone (**emendamento 1.51 T2**), novellando il **comma 4, lett. *c)***, con specifico riferimento allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, che le ordinanze tengono conto, per gli studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'**art. 20** del **d.lgs. 62/2017**, in quanto compatibili.
La Commissione propone, peraltro, di inserire analoga previsione (identici **emendamenti 1.33 T2, 1.20 T2, 1.37 T2**), anche nel **comma 3, lett. *d)***, (a cui si propongono modifiche formali con **l'emendamento 1.32) riferito**, tuttavia, come si è visto, all'ipotesi in cui la didattica in presenza fosse ripresa entro il 18 maggio 2020.

La Commissione propone, altresì (**emendamento 1.57 T2**), modificando il **comma 5**, che le ordinanze prevedono specifiche modalità per l'adattamento delle previsioni anche agli studenti **degenti** in luoghi di cura od ospedali**, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio**, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.**
Inoltre, propone (**emendamento 1.28**), inserendo la **lett. a-*bis***) nel **comma 3** – che, tuttavia, come appena ricordato, è riferito al caso in cui l'attività didattica in presenza fosse ripresa entro il 18 maggio 2020 – che le ordinanze disciplinano anche i casi relativi agli alunni che per la loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di **immunodepressione**, non possono riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza e sostenere l'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio di contagio.

Si valuti, dunque, l'opportunità di una migliore collocazione nel testo, eventualmente coordinando le due disposizioni.

Al riguardo, si evidenzia, peraltro, che l'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 prevede che i candidati **degenti** in luoghi di cura od ospedali, **detenuti** o comunque **impossibilitati a lasciare il proprio domicilio** nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al

presidente della commissione d'esame, motivata **richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica**, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in **videoconferenza** o in altra modalità telematica sincrona.

Candidati esterni

Per l'**ammissione** dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi del **primo ciclo** e del **secondo ciclo** di istruzione, il **comma 6, primo periodo**, prevede innanzitutto che, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle **prove INVALSI** e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento** (art. 10, co. 6, e art. 14, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 62/2017).

Inoltre, il **comma 7, primo periodo,** dispone che i candidati esterni svolgono gli **esami preliminari** per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo in presenza**, **al termine dell'emergenza** epidemiologica.

Al riguardo, la già citata ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 ha previsto che le sessioni degli esami preliminari si terranno a partire **dal 10 luglio 2020.**

L'art. 10, co. 5 e 6, del **d.lgs. 62/2017** prevede che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del **primo ciclo**, in qualità di **candidati privatisti,** coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Ai fini dell'ammissione, i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
A sua volta, l'art. 14, co. 1, dispone che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, in qualità di **candidati esterni**, coloro che, tra l'altro: compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Il co. 2 prevede che l'ammissione dei candidati esterni che **non** siano in possesso di **promozione all'ultima classe** è subordinata al superamento di un **esame preliminare** inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che **non hanno frequentato** il predetto anno, ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima

classe. L'esame preliminare è sostenuto **davanti al consiglio della classe** dell'istituto, statale o paritario, **collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato**. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
Infine, il co. 3, ultimo periodo, stabilisce che l'ammissione all'esame di Stato è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui sosterranno lo stesso esame alla prova a carattere nazionale predisposta dall'**INVALSI**, nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.**

Con riguardo allo **svolgimento** dell'esame di Stato conclusivo del **primo ciclo** di istruzione, il **comma 4, lett. *b)***, prevede che le ordinanze prevedono **specifiche disposizioni** per i candidati privatisti, nonché, in base alle modifiche proposte dalla Commissione (**emendamento 1.45 T2**), per i candidati esterni provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, **salvaguardando l'omogeneità** di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni.

Al riguardo, la già citata ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 ha disposto, esplicitamente riferendosi ai candidati privatisti, che:

- ai fini del superamento dell'esame di Stato, gli stessi candidati trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame;
- l'elaborato, che prevede la **trattazione integrata di più discipline**, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale. Esso mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo;
- la valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai **sei decimi**, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
- le operazioni relative ai candidati privatisti si concludono entro il **30 giugno 2020**.

Con riguardo allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, il già citato **comma 7, primo periodo,** dispone che i candidati esterni sostengono lo stesso nel corso della **sessione straordinaria** di cui all'art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017.

L'art. 17, co. 11, del **d.lgs. 62/2017** prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Infine, il **secondo periodo** del **comma 7** prevede che l'esame di Stato dei candidati esterni sarà comunque configurato negli **stessi termini** previsti dalle ordinanze ministeriali per i **candidati interni**.

Al contempo, il **comma 4, lett. *c)***, dispone che le ordinanze dettano specifiche previsioni per i candidati esterni. In base alle modifiche proposte dalla Commissione (**emendamento 1.49 T2**), è stato specificato anche in questo caso che costoro possono essere **privatisti** o provenienti da percorsi di **istruzione parentale**.

Si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni, disciplinando in un unico comma lo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo da parte dei candidati esterni.

Al riguardo, la già citata ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 ha previsto che le disposizioni specifiche concernenti l'esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell'ambito della sessione straordinaria, sono adottate con **specifica ordinanza**, fermo restando che la configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni.

Corsi per adulti della provincia autonoma di Bolzano

I **commi 7-*bis*** e **7-*ter***, di cui la Commissione propone l'introduzione (**emendamento 1.73 T3)**, riguardano gli studenti frequentanti i **corsi per adulti** della **provincia autonoma di Bolzano** finalizzati al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (art. 6 della L.P. 11/2010). In particolare, si dispone che:

- gli studenti che nell'a.s. 2019/2020 intendono sostenere l'**esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo sostengono l'**esame preliminare**, in deroga a quanto stabilito dal co. 7, con modalità definite con **provvedimento dell'intendenza scolastica**[17]. In particolare, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, gli studenti sostengono le **prove dell'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al co. 1;
- gli studenti che nell'a.s. 2019/2020 intendono sostenere gli esami di **idoneità** previsti al termine di ogni classe, sostengono tali esami con modalità definite con **provvedimento dell'Intendenza scolastica**.

[17] Qui il sito dell'Intendenza scolastica italiana della provincia di Bolzano.
Qui il sito dell'Intendenza scolastica ladina della provincia di Bolzano.
Qui il sito dell'Intendenza scolastica tedesca della provincia di Bolzano.

Ammissione con riserva alla formazione superiore e ad altre procedure per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado

In base alle modifiche proposte dalla Commissione (identici **emendamenti 1.70 T2, 1.71 T2, 1.67 T2),** il **terzo periodo** del **comma 7** dispone che, qualora le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni non si concludano in tempo utile, gli stessi, limitatamente all'**anno accademico 2020/2021**, partecipano alle **prove di ammissione** ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e dalle altre istituzioni di formazione superiore successive al diploma, **con riserva** del superamento dello stesso esame di Stato.
In base al **quarto periodo**, tali disposizioni si applicano anche i candidati provenienti da un **sistema di studio estero** che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste.
Potrebbe trattarsi di soggetti italiani residenti all'estero, soggetti di altri paesi dell'Unione europea, soggetti di paesi terzi, che intendano iscriversi ad un percorso di istruzione terziaria italiano.
Infine, il **quinto periodo** dispone che, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria e la conclusione della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, i candidati esterni possono altresì partecipare, sempre **con riserva** di superamento del predetto esame di Stato, a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, fermo quanto previsto dall'art. 3, co. 6, del d.lgs. 95/2017.
L'art. 3, co. 6, del d.lgs. 95/2017 - come modificato dall'art. 37, co. 1, lett. *b*), del d.lgs. 172/2019 – prevede che ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:

a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.

Scuole italiane all'estero

Il **comma 8** dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio **decreto**, per adattare l'applicazione delle ordinanze adottate dallo stesso Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al d.lgs. 64/2017, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Si valuti l'opportunità di approfondire le ragioni della previsione di un diverso atto normativo per l'intervento in Italia (ordinanze) e per la scuola italiana nel mondo (decreti del Ministro).

Secondo i più recenti dati forniti dall'UNESCO, di fronte alla pandemia da Covid 19 oltre **centottanta Stati** hanno disposto la chiusura di istituti scolastici e di università e circa **1 miliardo e mezzo di studenti** hanno interrotto, posticipato o sospeso l'esercizio del loro diritto all'istruzione (il 91,3% del totale).

Ottantacinque Paesi hanno fermato l'attività didattica su tutto il territorio nazionale, mentre altri quindici Stati hanno introdotto blocchi a livello regionale.

La **Cina**, primo ad avere disposto la sospensione delle lezioni frontali, registra una proroga della sospensione delle attività formative da parte di scuole ed atenei: si tratta di 233 milioni di studenti. Ha interrotto le proprie attività anche il **sistema formativo sud-coreano** (7 milioni di studenti) ed il **Pakistan** (45 milioni di discenti).

In Sudamerica sono stati chiusi tutti gli istituti d'istruzione in **Venezuela**, **Perù**, **Argentina**, **Cile** mentre in **Brasile** questa decisione è stata presa - contro la volontà del presidente Bolsonaro - dallo Stato di San Paolo. Nessuna restrizione in **Messico**.

Negli **Stati Unit**i ci sono istituti chiusi in **venti Stati**, tra cui **New York** e la **California**, mentre analoghe misure sono state adottate in tre province del Canada.

In **Medio Oriente** sono sospese le lezioni in Giordania, Libano, Palestina ed in Israele; hanno sospeso le attività tutte le scuole di **sedici Stati africani**, compresi Sudafrica, Marocco, Libia ed Egitto.

In Europa, **ventisette Paesi e 65 milioni di studenti sono senza lezioni**. In particolare, secondo quanto riferisce un rapporto di **Eurydice-Italia** (la rete europea d'informazione sull'istruzione), aggiornati al 19 marzo scorso, in molti Stati dell'UE si è fatto ricorso alla **didattica a distanza** per sovvenire alle esigenze degli studenti privati del diritto di frequentare le tradizioni lezioni in presenza, sia attraverso modalità centralizzate in capo ai rispettivi dicasteri, sia in forme decentrate, rimesse ai singoli istituti scolastici.

In **Finlandia**, l'organizzazione della didattica è demandata direttamente alle singole scuole. Esistono già numerosi materiali online che gli insegnanti possono utilizzare per l'insegnamento/apprendimento a distanza.

Il **Ministero dell'istruzione francese** ha predisposto una sezione apposita dove è possibile trovare tutte le informazioni e le raccomandazioni per la comunità scolastica.

In **Germania**, gli insegnanti sono chiamati a garantire la disponibilità di canali di comunicazione e a inoltrare materiale didattico e compiti ai propri studenti.

In **Grecia**, il Ministero dell'istruzione mette a disposizione materiale didattico per tutti i livelli e tutte le materie che può essere utilizzato tramite il principale servizio online del Ministero.

In **Spagna**, le scuole e gli insegnanti utilizzeranno le reti dell'amministrazione scolastica per consentire agli studenti di proseguire i processi di apprendimento.

Disposizioni finanziarie

Il **comma 9** prevede che le disposizioni di cui all'articolo in commento devono garantire, per il primo ciclo di istruzione, l'assenza di nuovi o maggiori oneri. Per il secondo ciclo, devono garantire il limite di spesa di € 174,9 annui.
Si tratta del limite di spesa previsto per i compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni esaminatrici, quale risultante dall'autorizzazione di spesa pari a € 138 mln annui prevista dall'art. 3, co. 2, della L. 1/2007, aumentata, dal 2007, a € 183 mln annui dall'art. 1, co. 3, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) e ridotta di € 8,1 mln annui, dal 2014, dall'art. 18, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
L'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa – evidentemente derivante dalla diversa composizione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – deve essere riscontrata, al termine degli esami di Stato, con **decreto** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, la Commissione propone (**emendamento 1.12 T4**) che i risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati per metà al **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006), e, per l'altra metà, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione con la finalità del **recupero degli apprendimenti** relativi all'a.s. 2019/2020 nel corso dell'a.s. 2020/2021, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto[18].
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** è stato istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 601, della L. 296/2006. Le risorse del Fondo sono allocate sui **capp. 1195, 1196, 1204, 1194 e 2394**.

[18] Il testo del decreto-legge prevede che i risparmi siano interamente riassegnati al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 1, comma 2-*bis* (em. 1.16 testo 2 e 1.61 testo 2)
(Valutazione finale degli alunni della scuola primaria dall'a.s. 2020/2021)

L'**articolo 1, comma 2-*bis*** – di cui la Commissione propone l'inserimento con gli identici **emendamenti 1.16 T2 e 1.61 T2** – modifica il sistema di **valutazione finale degli alunni della scuola primaria** a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**.

In particolare, si dispone che, **dall'a.s. 2020/2021**, la **valutazione finale** degli apprendimenti degli alunni della **scuola primaria** è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione.
Ciò, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017.
L'art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017 prevede che la **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.
Si valuti l'opportunità di chiarire se anche la valutazione periodica debba essere espressa con giudizio descrittivo.

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.7 testo 2)
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

L'**articolo 1-*bis*,** che la Commissione propone di inserire con l'**emendamento 1.0.7 (testo 2)**, destina 3 milioni di euro per l'acquisto o il potenziamento di strumenti informatici per l'apprendimento a distanza degli studenti diversamente abili e per migliorarne la connettività di rete. A tal fine, modifica l'art. 120, comma 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

L'articolo 120 del D.L. 18/2020, **incrementa, per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate.** In particolare, il comma 1 di tale art. 120 aumenta di **85 milioni di euro per il 2020** le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. Per il 2020, tali risorse erano state già incrementate di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019.
In base al comma 2, lett. *a)*, tali risorse sono destinate, **per 10 milioni di euro nel 2020,** a consentire alle **scuole statali** di dotarsi immediatamente **di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza**, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di **accessibilità per le persone con disabilità**.
Con la **novella in esame**, si propone che **3 milioni di euro** (dei 10 milioni in oggetto) siano specificamente destinati all'acquisto di **strumenti informatici**, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per **l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete** dei medesimi soggetti.

In occasione dell'attuale emergenza sanitaria, a seguito di specifiche *call* lanciate il 28 febbraio 2020, il Ministero dell'istruzione ha invitato tutti i produttori di *hardware* e di *software* che desiderassero rendere disponibili a titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità.
Con la nota n. 562 del 28 marzo 2020, il Dicastero ha poi precisato che, in questa fase emergenziale, "le piattaforme per l'apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero, che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. (...) Le predette piattaforme per la didattica a distanza sono offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con il Ministero di apposito protocollo di intesa".

Le ulteriori risorse stanziate dall'art. 120, comma 1, DL 18/2020 sono destinate (dalle lett. *b)* e *c)* del comma 2):

- per **70 milioni di euro nel 2020**, a mettere a disposizione degli **studenti meno abbienti**, in comodato d'uso, dispositivi digitali

individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete (lett. *b)*);

- per **5 milioni di euro nel 2020**, a **formare il personale scolastico** (parrebbe dunque riferirsi a tutte le categorie: dirigenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario) sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Al fine di formare il personale, può essere utilizzato anche il Fondo di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015 (lett. *c)*).

Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, l'art. 1, co. 62, della medesima legge ha originariamente autorizzato, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni.

Per approfondimenti, si veda la scheda sull'art. 120 nel dossier "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. Cura Italia)" D.L. 18/2020 - A.C. 2463 (vol. II).

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.16 testo 2 e 1.0.21-già 2.114) e articolo 2, comma 6-*bis* (em. 2.115)

(Continuità occupazionale per il personale supplente)

L'**articolo 1-*bis*,** che la Commissione propone di inserire con l'**emendamento 1.0.16 (testo 2) e id.1.0.21**, disciplina le **modalità di assegnazione** alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse per il pagamento delle **supplenze brevi e saltuarie** durante la sospensione delle attività didattiche in presenza connessa all'emergenza epidemiologica. Vengono inoltre stanziate specifiche risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020. A tal fine, sostituisce l'art. 121 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

L'art. 121 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), nel testo vigente, prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente "già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria", provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza. Si stabilisce che le suddette **risorse** sono assegnate in base all'**andamento storico della spesa** e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'art. 121 ha dunque già previsto, rispetto alle procedure ordinarie, una modalità diversa di assegnazione delle risorse per le supplenze brevi e saltuarie, tenuto conto che esse vengono normalmente assegnate in corrispondenza del **fabbisogno** delle istituzioni scolastiche legato alle sostituzioni. Sui criteri di determinazione e dunque di assegnazione delle risorse per le supplenze si veda il D.M. 21/2007.

La disposizione in commento, **sostituendo interamente l'art. 121**, conferma al **comma 1** la possibilità per le **istituzioni scolastiche ed educative** (queste non sono citate nel testo in vigore) **statali** di poter stipulare **contratti di supplenza** su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente per tutto il **periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (viene eliminato il riferimento alla chiusura delle scuole).
Ciò che viene modificato è il **meccanismo di assegnazione delle risorse**, in quanto si prevede che il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'**eventuale riduzione della spesa** per supplenze brevi e saltuarie **rispetto a quella storica** registrata **nei tre precedenti anni scolastici**. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è comunque assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, per concorrere alla

sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

Si ricorda che l'art. 4 della L. 124/1999 distingue **tre tipologie di supplenze** del **personale docente** che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato:

- **supplenze annuali** (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e **posti** di insegnamento effettivamente **vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
- **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche** (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e **posti** di insegnamento **non vacanti**, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra);
- **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze - considerate appunto brevi e saltuarie - si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.

La disciplina per l'affidamento delle supplenze al personale docente è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con D.M. 131/2007.

Alle **supplenze brevi o saltuarie del personale docente** si ricorre - in base all'art. 1, co. 78, della L. 662/1996 - solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Inoltre, l'art. 1, co. 333, della L. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

La L. 107/2015, all'art. 1, co. 85, ha inoltre previsto che il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso, mentre il co. 95 ha disposto che i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

L'art. 4 della medesima L. 124/1999 ha esteso al **personale ATA** le stesse tipologie di supplenze già descritte in precedenza in merito al personale docente, tra cui anche quelle **brevi e saltuarie**. La disciplina per l'affidamento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario è stata definita più nel dettaglio con il regolamento emanato con D.M. 430/2000.

L'art. 1, co. 332, della summenzionata L. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi e saltuarie al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti, né al personale appartenente al profilo di assistente

tecnico. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti.
Successivamente, l'art. 1, co. 602, della L. 205/2017 ha derogato alle previsioni della L. 190/2014, disponendo che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, nell'ambito di determinati limiti di spesa.
Per l'anno scolastico 2019-2020, con la nota n. 38905 del 28 agosto 2019 il Dicastero ha fornito indicazioni operative per il conferimento delle **supplenze al personale docente, educativo e ATA**.

Il **comma 2** stanzia 6,4 milioni di euro per il **pagamento delle prestazioni di lavoro** rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo (data di entrata in vigore dell'art. 121 del D.L. 18/2020) e il 3 aprile 2020.

Secondo il **comma 3,** gli oneri connessi al comma 2 sono coperti mediante corrispondete riduzione del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006,
Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR dall'art. 1, co. 601, della L. 296/2006.
Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306, il Ministro aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.
Le risorse del Fondo sono allocate sui **capp. 1195, 1196, 1204, 1194 e 2394**.

*Si segnala che sull'**emendamento in oggetto** la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 281 del 26 maggio 2020.*

Con l'**approvazione dell'em. 2.115,** la 7ª Commissione propone l'introduzione del **comma 6-*bis*** all'art. 2. Tale nuovo comma novella il medesimo art. 121 del D.L. 18/2020, interamente sostituito dall'emendamento 1.0.16 testo 2 descritto in precedenza. Con la **modifica proposta**, ai fini della stipula del contratto con il personale docente, **non si prevede più che il medesimo personale debba essere provvisto di propria dotazione strumentale**. *Si valuti un raccordo tra le due disposizioni.*

*Si segnala che anche sull'**emendamento 2.115** la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 275 del 19 maggio 2020.*

Articolo 2, commi da 01 a 07 (em. 2.300 testo corretto)
(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria)

L'**articolo 2**, **commi da 01 a 07**, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'**emendamento 2.300 testo corretto**, modifica l'articolazione e le modalità di svolgimento della **prova scritta** della **procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per il **reclutamento** di docenti della **scuola secondaria** di primo e secondo grado, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e bandita lo scorso aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in **quesiti a risposta aperta** (e non più a risposta multipla) e **si svolge nel corso dell'a.s. 2020/2021.**
Inoltre, dispone che la disciplina della **prova orale** e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori della medesima procedura dei crediti formativi universitari o accademici (**CFU/CFA**) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria è definita con **decreto ministeriale di natura non regolamentare** (e non più con regolamento).

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 1, co. 1-16 e 19, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) ha previsto l'indizione di una **procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per il **reclutamento** di 24.000 docenti su posto comune e su posto di sostegno – poi aumentati a **32.000** dall'art. 1, co. 230, del **D.L. 34/2020** – nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che, fra l'altro, hanno svolto, fra gli **a.s. 2008/2009** e **2019-2020**, almeno **tre annualità di servizio** nelle **scuole secondarie statali**, ovvero sono stati impegnati in **progetti regionali** di formazione che prevedono attività di carattere straordinario[19].
Almeno un anno di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
In particolare, ha disposto che la procedura straordinaria è bandita per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli **a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023**, vi saranno **posti vacanti e disponibili**[20].
Tuttavia, in considerazione del **meccanismo di assunzione dei vincitori**, ha anche previsto che, ove occorra, le relative **immissioni in ruolo** possono essere disposte **anche successivamente all'a.s. 2022/2023**, fino all'esaurimento della graduatoria. Ha, infatti, stabilito (co. 4) che, **annualmente**, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote[21], e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella

[19] Per completezza, si ricorda che, in base allo stesso art. 1, co. 1-16 e 19, del D.L. la procedura straordinaria è, altresì, finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni esplicitamente previste. A tal fine, è intervenuto un distinto bando: si tratta del D.D. 497 del 21 aprile 2020.

[20] Ogni soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un'**unica regione** sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.

[21] In base all'art. 17, co. 1 e 2, del d.lgs. 59/2017 – come modificato dalla L. 145/2018 – ai soggetti iscritti nelle **GAE** è destinato, **annualmente**, il **50%** dei posti vacanti e disponibili.

quota destinata ai concorsi, la **quota parte** delle **facoltà assunzionali destinata alle GAE**, **non coperta** con le stesse, è destinata per il 50% alle graduatorie della procedura straordinaria da bandire e per il 50% a quelle del **concorso ordinario**, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, da bandire **contestualmente** alla procedura straordinaria[22]. L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

In particolare, la **procedura straordinaria per il reclutamento** prevede:

- lo svolgimento di una **prova scritta** informatizzata, composta da **quesiti a risposta multipla** su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche (co. 9, lett. *a)*). La prova si intende superata con un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente (co. 10);
- la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una **graduatoria** di vincitori, risultante dal **punteggio** conseguito nella **prova scritta** e da quello attribuito alla valutazione dei **titoli**, nel limite dei posti *ante* indicato (co. 9, lett. *b)*);
- l'**immissione in ruolo** dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di **formazione iniziale e prova** (co. 9, lett. *c)*);
- durante il periodo di formazione iniziale e prova, l'**acquisizione**, con **oneri a carico dello Stato**, dei **24 CFU/CFA** richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria[23], qualora gli immessi in ruolo non ne siano già in possesso (co. 13, lett. *a)*);

Per il restante **50%,** si procede mediante scorrimento delle **graduatorie di merito** dei seguenti concorsi:
- **concorsi** ordinari banditi nel **2016** ai sensi dell'art. 1, co. 114, della L. 107/2015;
- **concorso (straordinario)** riservato ai docenti abilitati bandito nel **2018** ai sensi del co. 3 dello stesso art. 17, alle quali, al netto dei posti coperti con le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, è destinato il 100% dei posti per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l'80% per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale;
- **futuri concorsi ordinari**, ai quali sono destinati i posti non coperti con le graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018.

All'avvenuto esaurimento delle GAE per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime sono coperti con le suddette graduatorie di merito.

[22] Il bando del **concorso ordinario**, **per titoli ed esami**, organizzato su base regionale, finalizzato al reclutamento di personale docente nella **scuola secondaria di primo e secondo grado**, per complessivi 25.000 posti è stato emanato con decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020. Successivamente, l'art. 1, co. 230, del **D.L. 34/2020** ha incrementato di 8.000 il numero dei posti destinati al concorso ordinario.

In base al bando, le **prove concorsuali** per i **posti comuni** consistono in una **eventuale preselezione**, in **due prove scritte** distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado e in una **prova orale**. Per i posti di sostegno, invece, dopo l'eventuale preselezione, si sostengono **una prova scritta** distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado e la **prova orale**.

[23] In base all'art. 5 del d.lgs. 59/2017, si tratta di 24 crediti, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

- una **prova orale** – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che precede la **valutazione finale** di tale periodo prevista dall'art. 13, co. 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente (co. 13, lett. *b)*);
- l'**abilitazione** dei **vincitori** all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, **all'atto della conferma in ruolo** (co. 9, lett. *f)*).

Il bando per complessivi 24.000 posti, emanato con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020[24].
In base all'art. 3, le **domande** potevano essere presentate **dal 28 maggio al 3 luglio 2020**.
Al riguardo, tuttavia, con decreto direttoriale n. 639 del 27 maggio 2020, i termini sono stati sospesi, avendo ravvisato la necessità di operare l'incremento dei posti a bando prevista dall'art. 230 del D.L. 34/2020 prima di procedere all'apertura della presentazione delle domande di partecipazione e avendo preso atto che, a seguito dello stesso incremento, le organizzazioni sindacali hanno richiesto un confronto.

L'art. 12 del bando, ribadendo che la procedura straordinaria consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli, ha disposto che alla **prova scritta** è assegnato un punteggio massimo di **80 punti**, alla valutazione dei **titoli** un punteggio massimo di **20 punti**.
Ai sensi dell'art. 13, la prova scritta è costituita da **80 quesiti a risposta multipla** (4 opzioni, di cui solo una corretta) di cui:

- per **posto comune**: competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 5 quesiti;
- per **posto comune** per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla **lingua inglese**: competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti; competenze didattico metodologiche: 30 quesiti;
- per **posto di sostegno**, suddivisa per il primo e il secondo grado: ambito normativo: 15 quesiti; ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti; ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti; capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 5 quesiti.

Rispetto al quadro descritto, si prevede ora, anzitutto, che la prova scritta è **svolta nel corso dell'a.s. 2020/2021** (e, dunque, non prima del 1° settembre 2020) (comma 01).

[24] Qui l'allegato A: prospetto ripartizione posti.
Qui l'allegato B: prospetto aggregazioni territoriali.
Qui l'allegato C: programmi prova scritta.
Qui l'allegato D: tabella dei titoli valutabili.

Inoltre, fermo restando che la stessa si intende superata con il punteggio minimo di 7/10 o equivalente, che si svolge con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando ed è **distinta per classe di concorso** e tipologia di posto, si dispone ora, innanzitutto, che la stessa è articolata in **quesiti a risposta aperta** (e non più in quesiti a risposta multipla, dunque chiusa). Il numero degli stessi quesiti non è individuato – evidentemente rimettendone la determinazione al bando, di cui, come si vedrà *infra*, si prevede la modifica – ma si dispone che sia definito in modo tale da rispettare la proporzione prevista dall'art. 12 dello stesso bando nel punteggio attribuibile, rispettivamente, alla prova scritta e alla valutazione dei titoli (comma 02).
In particolare, si stabilisce che (comma 02):

- per i **posti comuni**, i quesiti riguardano l'accertamento delle conoscenze e delle competenze **disciplinari e didattico-metodologiche,** nonché della capacità di comprensione del testo in **lingua inglese**;
- per i **posti di sostegno**, i quesiti riguardano le **metodologie didattiche** da applicare alle **diverse** tipologie di **disabilità** e sono, altresì, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure relativi all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nonché la capacità di comprensione del testo in **lingua inglese**.

Per le **classi di concorso di lingua inglese**, la prova scritta è svolta interamente in inglese ed è composta da **quesiti a risposta aperta** riguardanti l'accertamento delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
Per le classi di concorso relative ad **altre lingue straniere**, i quesiti sono svolti nelle rispettive lingue, fermo restando l'accertamento della capacità di comprensione del testo in lingua inglese (comma 03).
Si dispone, inoltre, che l'accertamento della conoscenza dell'**uso** delle **apparecchiature** e delle **applicazioni informatiche** più diffuse, di cui all'art. 37 del d.lgs. 165/2001[25], avviene nel corso della **prova orale** (comma 04, secondo periodo).

Alla luce di quanto previsto, si valuti, dunque, l'opportunità di novellare l'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), in particolare nella parte in cui lo stesso prevede lo svolgimento di una prova scritta composta da quesiti a risposta multipla, al contempo introducendo nello stesso le previsioni relative all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Conseguentemente, si stabilisce che il **bando** – i cui effetti sono fatti salvi – è **adeguato**, entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anche al fine di consentire, qualora le condizioni

[25] In base all'art. 37 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

epidemiologiche generali lo suggeriscano, lo **svolgimento** della prova scritta in una **regione diversa** rispetto a quella cui afferisce il posto per il quale il candidato ha presentato la domanda (comma 04, primo periodo).

Inoltre, si prevede che ai vincitori **immessi in ruolo nell'a.s. 2021/2022** che, ai sensi dell'art. 1, co. 4, del D.L. 126/2019, sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l'a.s. 2020/2021, è riconosciuta la **decorrenza giuridica** del rapporto di lavoro dal **1° settembre 2020** (comma 06).
Ai relativi **oneri**, quantificati in **€ 2,16 mln per il 2023** e in **€ 1,08 mln annui a decorrere dal 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del **Fondo "La buona scuola** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", di cui all'art. 1, co. 202 della L. 107/2015 (comma 07).

Da ultimo, si stabilisce che il **decreto** del Ministro dell'istruzione che, in base all'art. 1, co. 13, del D.L. 126/2019, deve definire, con **regolamento** ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988, diversi aspetti della procedura, fra cui le modalità di acquisizione dei CFU/CFA per i vincitori e la disciplina della prova orale, è, invece, di **natura non regolamentare** (comma 06).
A tal fine, si novella la disposizione indicata.

Più nello specifico, per quanto qui più interessa, il regolamento – che deve intervenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (29 dicembre 2019) – definisce, per i **vincitori** della procedura straordinaria:
a) le **modalità** di **acquisizione**, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA, ove non ne siano già in possesso;
b) i contenuti e le modalità di svolgimento della **prova orale**, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superare con il punteggio di 7/10 o equivalente, nonché l'integrazione dei **comitati di valutazione** con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico.

Articolo 2, comma 08 (em. 2.300 testo corretto)
(Percorsi di specializzazione per il sostegno)

L'**articolo 2, comma 08**, di cui la Commissione propone l'inserimento con l'**emendamento 2.300 testo corretto,** prevede una **procedura semplificata** per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che hanno maturato una esperienza specifica di almeno **tre annualità di servizio**.

In particolare, dispone che, **a decorrere dal V ciclo** dei percorsi per il conseguimento della **specializzazione per le attività di sostegno**, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto **almeno 3 annualità di servizio**, anche non consecutive, su posto di sostegno nel **grado di istruzione cui si riferisce la procedura**, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).
Le annualità di servizio sono valutate ai sensi dell'art. 11, co. 14, della L. 124/1999.
In base alla disposizione richiamata, si considera svolto come anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Si ricorda che l'art. 13 del regolamento emanato con **DM 249/2010** – che disciplina i requisiti e le modalità di formazione iniziale degli insegnanti – ha disposto che, in attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue **esclusivamente presso le università**.
Ha, altresì, previsto che le caratteristiche dei corsi per il conseguimento della specializzazione, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari (CFU) e **articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado**, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti con decreto ministeriale. Ai corsi **possono accedere gli insegnanti abilitati**.
I corsi sono a **numero programmato** definito dal Ministero dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una **prova di accesso** predisposta dalle università.
In attuazione, è stato adottato il DM 30 settembre 2011 che, in particolare, ha disposto (art. 6) che la prova di accesso si articola in un **test preliminare**, una o più **prove scritte ovvero pratiche**, una **prova orale,** nonché nella **valutazione dei titoli** (culturali e professionali). E' ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati che, avendo conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, è pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono ammessi alla prova orale quanti conseguono almeno 21/30 nelle prove scritte.
Successivamente, l'art. 12 del **d.lgs. 66/2017** – come, da ultimo, modificato dall'art. 10 del d.lgs. 96/2019 – ha ridisciplinato il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella **scuola dell'infanzia e** nella **scuola primaria**. In

particolare, ha disposto che il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU;
b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
c) è programmato a livello nazionale dal Ministero in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'**accesso** richiede il **superamento di una prova** predisposta dalle università.
Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale.
Le **modalità attuative** devono essere definite con **decreto** interministeriale.
Preso atto che tale decreto non era stato emanato e che, dunque, restavano in vigore anche per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le disposizioni di cui al DM 249/2010, il DM 8 febbraio 2019, n. 92 ha integrato le disposizioni del DM 30 settembre 2011, al fine di tener conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei primi tre cicli.

Sulla base delle novità introdotte con il DM 92/2019, il **IV ciclo** dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con DM 21 febbraio 2019.

Il **V ciclo** dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con DM 12 febbraio 2020 n. 95, che aveva fissato per il 2 e 3 aprile 2020 le date per lo svolgimento dei test preliminari.
A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le date di svolgimento dei test preliminari sono poi state dapprima differite al 18 e 19 maggio 2020 con DM 11 marzo 2020 n. 176, che ha anche prorogato il termine ultimo per la conclusione dei corsi del IV ciclo a maggio 2020.
Da ultimo, le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi del V ciclo sono state fissate al mese di settembre 2020 (22 settembre 2020: scuola infanzia; 24 settembre 2020: scuola primaria; 29 settembre 2020: scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020: scuola secondaria di II grado) con DM 28 aprile 2020, n. 41.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

L'**articolo 2, commi 1 e 2, modificato in sede referente,** demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per **l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021**, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di **inizio delle lezioni**; all'ordinato avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento alle misure per il **distanziamento,** come proposto dall'**emendamento 2.126;** alle procedure riguardanti le **immissioni in ruolo**, le **utilizzazioni**, le **assegnazioni provvisorie** e le **supplenze** (i cui termini di conclusione sono modificati dagli identici **emendamenti 2.12 testo 2 e 2.13 testo 2**); all'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti, come proposto con l'**emendamento 2.20 (testo 2);** alle graduatorie relative alle **scuole italiane all'estero**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei **libri di testo**; alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, come proposto dagli **emendamenti 2.29 (testo 2**) e **2.30 (testo 2**).

In dettaglio, il **comma 1,** in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più **ordinanze** del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, **misure urgenti** per l'ordinato **avvio dell'anno scolastico 2020/2021**, in relazione:

a) **all'inizio delle lezioni** per l'anno scolastico 2020/2021, d'**intesa** con la **Conferenza Stato-Regioni** (di cui all'art. 3 del d.lgs. 281/1997), anche tenendo conto dell'eventuale necessità di **recupero degli apprendimenti** nell'ambito dell'attività didattica ordinaria (su cui si veda la scheda relativa all'art.1, co. 2) e della conclusione delle **procedure di avvio** dell'anno scolastico, che - secondo la relazione illustrativa - potrebbero subire dei rallentamenti.
   In base all'art. 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Inoltre, secondo il citato art. 74 del d.lgs. 297/1994, spetta al Ministro dell'istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami. Ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. *d)*, del d.lgs. 112/1998, alle **Regioni** è delegata invece la determinazione del **calendario scolastico**.
   Nel caso in esame si prevede una procedura derogatoria rispetto a quella vigente, nella misura in cui si prevede l'intesa in Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dell'inizio delle lezioni.

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'intesa sostituisca le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico.

a-*bis)* alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate anche all'eventuale osservanza delle disposizioni in materia di **distanziamento fisico**, tenendo conto dell'**età degli studenti**, delle caratteristiche di ogni **ciclo di istruzione** nonché della **capienza delle strutture scolastiche**, secondo quanto previsto dall'**emendamento 2.126 (già 2.0.43 testo 2)**.

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di **immissione in ruolo**[26], da concludersi comunque entro il **20 settembre 2020** (come proposto con l'**emendamento 2.13 testo 2)**, nonché di quelli relativi alle **utilizzazioni**[27], **assegnazioni provvisorie**[28] e **attribuzioni di contratti** a tempo determinato, anche in **deroga** al termine di conclusione delle stesse (**31 agosto**) previsto dall'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001), fermo restando il rispetto dei **vincoli di permanenza** sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

In base all'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001, le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il **31 agosto** di ciascun anno. Entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto.

Si ricorda peraltro che, in base all'art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994, come novellato da ultimo dall'1, co. 17-*octies*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'**anno scolastico 2020-2021** vige un **obbligo di permanenza quinquennale** nella scuola di titolarità per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato.

La relazione illustrativa fa presente che - stante la possibilità di concludere entro il 15 settembre (e non entro il 31 agosto) le procedure per l'immissione in ruolo - anche il termine per la conclusione delle operazioni connesse all'avvio dell'anno scolastico può essere prorogato;

[26] L'accesso ai ruoli è disciplinato dall'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994.
[27] L'utilizzazione in altra istituzione scolastica è disciplinata dall'art. 455 del d.lgs. n. 297/1994.
[28] L'assegnazione provvisoria è disciplinata dagli artt. 475 e 476 del d.lgs. n. 297/1994.

b-*bis)* a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'art. 1, co. 2, del decreto in esame, che a partire dal 1° di settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti, secondo quanto previsto dall'**emendamento 2.20 (testo 2).** Si segnala che tale previsione è disciplinata più in dettaglio proprio all'art. 1, co. 2 (interamente sostituito dall'emendamento 1.12 testo 4), in cui si precisa peraltro che l'eventuale integrazione e recupero sono riferiti all'anno scolastico 2019/2020. *Si valuti un coordinamento tra le due disposizioni;*

c) all'**utilizzo** - solo per l'anno scolastico **2020/2021** - delle **vigenti graduatorie** ai fini dell'assegnazione temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del **personale scolastico all'estero**. In base al successivo **comma 2,** le ordinanze del Ministro dell'istruzione riguardanti le attività del sistema della formazione italiana nel mondo (cui la Commissione propone modifiche formali con **l'emendamento 2.23**) sono formulate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
Si ricorda che il d.lgs. 64/2017, adottato a norma dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. *h)*, della L. 107/2015, all'art. 19 detta le modalità di selezione del personale da destinare all'estero, attraverso un bando emanato dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le **graduatorie** del personale selezionato sono formate **ogni sei anni** e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione; per i posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.
La prima applicazione delle procedure di cui al citato art. 19 si è avuta proprio nell'anno scolastico 2019-2020 in virtù dell'art. 6, co. 3 del D.L. 91/2018, che ha fatto decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 anziché dall'anno scolastico 2018/2019 i relativi effetti. Sempre l'art. 6, co. 3, del D.L. 91/2018 ha prorogato per l'anno scolastico 2018/2019 la validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/2018, con riferimento alle assegnazioni temporanee di cui all'art. 24 e alle destinazioni all'estero sui posti che si rendevano disponibili nell'ambito di determinati contingenti.
Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati emanati due bandi, rispettivamente, per i dirigenti scolastici - D.D. n. 2020 dell'8 gennaio 2019 - e per il personale docente e ATA - D.D. n. 2021 dell'8 gennaio 2019. Le graduatorie relative al personale docente e ATA sono state approvate con D.D. n. 1084 del 15 luglio 2019, distinte per area linguistica, per tipologia di istituzione e per codice funzione, mentre quelle relative alla selezione dei dirigenti scolastici, distinte per aree linguistiche, sono state approvate con D.D. n. 1087 del 15 luglio 2019.

Come risulta dalla apposita pagina web del Ministero dell'istruzione, le predette graduatorie sono state rettificate più volte anche a seguito di esclusioni o riammissioni di candidati.
La relazione illustrativa segnala che alcune di esse - in particolare quelle riferite al personale docente e ATA di cui al citato D.D. n. 1084 del 15 luglio 2019 - risultano mancanti o esaurite, sia per le nomine nel frattempo effettuate sia per rinunce o esclusioni e, pertanto, il Dicastero dell'istruzione dovrebbe emanare un nuovo bando. Stante l'eccezionale situazione emergenziale e la sospensione delle procedure concorsuali (su cui si rimanda alla scheda di lettura relativa all'art. 4), si prevede la vigenza delle **precedenti graduatorie corrispondenti**, ove esistenti, di cui ai DD.MM. 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico.
In tal modo, il MAECI può procedere alle assegnazioni temporanee, attingendo alle predette graduatorie, per un **anno scolastico**, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 64/2017.
L'art. 24 del d.lgs. 64/2017 dispone che il MAECI, di concerto con il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea tanto presso scuole statali all'estero quanto presso altre iniziative rientranti nell'ambito della formazione italiana nel mondo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il relativo personale è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'art. 19 ed è collocato fuori ruolo, conservando, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.

d) all'eventuale **conferma**, nel caso in cui l'attività didattica in presenza **non riprenda** il **18 maggio**, per l'anno scolastico 2020/2021, dei **libri di testo** adottati per il corrente anno scolastico, in deroga agli artt. 151, co. 1, e 188, co. 1, del d.lgs. 297/1994, come modificati dall'art. 6 del D.L.104/2013 (L. 128/2013).
Gli art. 151, co. 1 - relativo alla scuola primaria - e 188, co. 1 - relativo alla scuola secondaria di primo grado - stabiliscono che i libri di testo possono essere adottati dal **collegio dei docenti**, sentiti i consigli d'interclasse, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso (secondo l'art. 15 del D.L. 112/2008). Si segnala che le adozioni dei testi scolastici, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti **entro la seconda decade di maggio** per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Con la nota n. 4586 del 15 marzo 2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il MIUR ha fornito indicazioni sull'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020, rinviando alla nota n. 2581 del 9 aprile 2014 la ricostruzione normativa applicabile.
Con D.M. n. 2 del 13 maggio 2020 sono stati determinati i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021.
In attuazione si veda l'ordinanza ministeriale n.17 del 22 maggio 2020 relativa alle adozioni dei libri di testo per **l'anno scolastico 2020/2021.**

d-*bis)* a tenere conto delle necessità degli **studenti con patologie gravi** o **immunodepressi**, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi **anche eventualmente** della didattica a distanza (**emendamenti 2.29 testo 2 e 2.30 testo 2** proposto dalla Commissione).

Si segnala che il 23 aprile 2020 si è insediato il Comitato di esperti nominato dal Ministro dell'istruzione per proporre iniziative anche sulle modalità di **avvio dell'anno scolastico** 2020/2021. Inoltre, il 5 maggio 2020, il Ministro ha riunito in videoconferenza il tavolo permanente di lavoro con le Regioni e gli enti locali in vista della ripresa della scuola a settembre (qui il comunicato stampa). Il 7 maggio il Ministro ha incontrato i sindacati in merito ad un possibile **protocollo sulla sicurezza** per la riapertura delle scuole (qui il comunicato stampa).

Articolo 2, comma 2-*bis* (em. 2.60 testo 2)
(Corsi di formazione per la sicurezza a scuola)

L'**articolo 2, comma 2-*bis,*** la cui introduzione è proposta dalla Commissione con l'approvazione dell'**emendamento 2.60 (testo 2),** integra - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - i corsi di formazione per la sicurezza a scuola con le misure di prevenzione igienico-sanitarie per prevenire e limitari i rischi da COVID-19.

In dettaglio, la disposizione stabilisce che, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei **corsi di formazione per la sicurezza a scuola**, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno **un'ora** dovrà essere dedicata alle **misure di prevenzione igienico-sanitarie**, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19.
Si ricorda che i corsi di formazione per la sicurezza a scuola riguardano i lavoratori del settore nonché, limitatamente alla parte generale dei corsi, gli studenti che partecipano ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. La norma **proposta** dall'**emendamento 2.60 (testo 2)** - la quale fa riferimento al modulo sui rischi specifici - non concerne questi ultimi soggetti.

In base al d.lgs. 81/2008, ciascun lavoratore deve ricevere dal datore di lavoro una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori aventi alcuni incarichi in materia di sicurezza;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
e) sui rischi specifici cui sia esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Pertanto, la formazione sulla sicurezza, obbligatoria per tutti i lavoratori, deve riguardare:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali. In attuazione si veda l'Accordo del 21 dicembre 2011, secondo il cui Allegato 2 il settore Istruzione rientra nelle macrocategorie di rischio medio.

Articolo 2, commi 3, 3-*bis,* 5 e 6
(Disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020)

L'**articolo 2, commi 3, 3-*bis,* 5 e 6, modificato in sede referente,** detta disposizioni relative all'**anno scolastico 2019/2020** in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Si precisa che, per contenere ogni diffusione del contagio, il **personale docente** assicura le attività didattiche nelle **modalità a distanza** e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del **lavoro agile** (**comma 3**), anche utilizzando la Carta del docente (**emendamento 2.64)**. La Commissione propone di inserire il **comma 3-*bis*** con **l'emendamento 2.77 (testo 3)** per demandare alla contrattazione con le organizzazioni sindacali la definizione delle prestazioni lavorative nella modalità a distanza. Con **l'emendamento 2.76** la Commissione propone poi di incrementare le risorse per la didattica digitale.
Si stabilisce poi che, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, in relazione alla **reiterazione** del periodo di **formazione** e **prova** del **personale docente ed educativo** a seguito di valutazione negativa, le **attività di verifica** da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, **sono sostituite** da un **parere consultivo** reso dal dirigente tecnico (**comma 5**).
Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono **sospesi i viaggi d'istruzione** e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (**comma 6**).

Prestazioni didattiche e lavorative

In dettaglio, il **comma 3** (a cui la Commissione ha apportato modifiche formali con l'**emendamento 4.100 testo corretto)** dispone che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale **docente** assicura le **prestazioni didattiche** nelle **modalità a distanza**, anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici a disposizione.
Si ricorda che l'art. 120 del D.L.18/2020 (L. 27/2020) ha stanziato 85 milioni di euro per lo svolgimento della didattica a distanza, delle quali **5 milioni** di euro nel **2020**, a **formare il personale scolastico** sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le risorse sono state ripartite con il D.M. 187/2020.
In aggiunta a tali risorse, il 17 aprile 2020 il Ministero dell'istruzione ha emanato un **avviso pubblico** per la realizzazione di ***smart class* per le scuole del primo ciclo,** nell'ambito dell'Asse II (Infrastrutture per l'istruzione) del Programma operativo nazionale (PON) "Per la Scuola" 2014-2020", finalizzato all'acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del primo ciclo mediante i Fondi strutturali europei. Le domande sono state presentate dal 20 al 27 aprile 2020. Secondo i dati del Ministero le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all'87,2%

dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di **finanziamenti** che saranno assegnati pari a **63.679.174,05 euro**. La graduatoria è disponibile qui.

Emergenza sanitaria e apprendimento a distanza

In tutti i provvedimenti attuativi dei DD.LL. 6/2020 e 19/2020 di contenimento dell'emergenza sanitaria[29], si stabilisce che i dirigenti scolastici attivano, per la durata della **sospensione** delle attività didattiche nelle scuole, modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La previsione di proseguire le attività didattiche con modalità a distanza è contenuta anche nel D.L. 19/2020. La **sospensione** delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale è stata disposta con il D.P.C.M. 4 marzo 2020, a decorrere **dal 5 marzo**, ed è stata da ultimo prorogata **al 14 giugno 2020** dal D.P.C.M. 17 maggio 2020.

Nella nota n. 278 del 6 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha fornito le prime indicazioni per la didattica a distanza, affidando all'Ufficio scolastico regionale competente il **monitoraggio** dell'effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza. Gli esiti del monitoraggio sono ritenuti funzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ed i Dipartimenti interessati. Successivamente, nella nota n. 279 dell'8 marzo 2020, il Ministero ha dettagliato le **modalità di svolgimento della didattica a distanza**, "che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all'utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l'istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture". Ha altresì affermato che "ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile".

Nella citata nota n. 279 si consiglia comunque di "evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l'erogazione a distanza, nella forma delle "classi virtuali", tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. [...] Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l'intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali".

Indicazioni più dettagliate sono contenute nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, che distingue la progettazione delle attività didattiche a distanza tra **scuole** dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado; essa declina inoltre l'apprendimento a distanza anche per gli **alunni con disabilità** e per gli **alunni con DSA** e con **bisogni educativi speciali non certificati.** Sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso la didattica a distanza si veda la lettera del 27 aprile 2020 che il Ministro ha rivolto a tutto il personale scolastico, alle famiglie e agli studenti.

Qui la pagina del Ministero dell'istruzione dedicata alla didattica a distanza.

Sulla questione, il Ministro dell'istruzione, nell'informativa resa al Senato il 26 marzo 2020, ha comunicato che "il 67 per cento delle scuole che hanno attivato l'attività a

[29] In particolare, i DD.P.C.M. 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 10 aprile 2020 26 aprile 2020, 17 maggio 2020.

distanza prevede per essa specifiche forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) non certificati; il 48 per cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza." Inoltre, durante il *question time* del 6 maggio 2020 alla Camera dei deputati, in risposta alle interrogazioni nn. 3-01517 e 3-01519, il Ministro ha riferito di un secondo monitoraggio sulla didattica a distanza da cui risulta che le istituzioni scolastiche hanno raggiunto quasi tutti gli studenti che avevano bisogno di un *tablet* o di un *pc*. Sono stati acquistati 205 mila dispositivi digitali e oltre 117 mila studenti sono stati raggiunti dalla connessione.

Con l'approvazione dell'**emendamento 2.64**, la Commissione propone di specificare che i docenti possono anche acquistare i servizi di connettività utilizzando le risorse della **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente,** di cui all'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.

L'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 ha istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta ha un importo nominale di euro **500 annui** per ciascun anno scolastico e può essere utilizzata per:

- l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale;
- l'acquisto di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- l'acquisto di *hardware* e *software*;
- l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Con il D.P.C.M. 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 novembre 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. Per le suddette finalità è stata autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

Si segnala che dall'11 marzo al 31 marzo 2020, in coincidenza con l'avvio della didattica a distanza, le possibilità di acquisto della Carta del docente con riferimento agli *hardware* sono state già ampliate includendo anche "*webcam* e microfoni, penne *touch screen*, scanner e *hotspot* portatili". Qui il comunicato stampa. Successivamente, tale possibilità di acquisto è stata prorogata fino al **31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Qui il comunicato stampa. Per maggiori informazioni sui prodotti acquistabili si veda qui.

Si precisa inoltre che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei **dirigenti scolastici** nonché del **personale scolastico**, fermo quanto stabilito in merito alla didattica a distanza e tenuto conto dell'art. 87 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) possono svolgersi nelle modalità del **lavoro agile** anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici.

Si ricorda che l'art. 87, co. da 1 a 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il **lavoro agile** è la **modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** nelle pubbliche amministrazioni. Esso precisa che queste ultime:

- limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della L.81/2017;
- qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, co. 2, della predetta L. 81/2017, secondo cui il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non trova applicazione. Per maggiori approfondimenti si veda qui.

Si segnala che con la nota n. 323 del 10 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione, in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche in presenza per ragioni sanitarie, ha disposto che ciascun dirigente scolastico concede il **lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario** (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. Sono state peraltro dettate indicazioni specifiche per gli assistenti tecnici (con particolare riguardo alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza), per il personale addetto alle aziende agrarie, per i collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali si limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi.

Con **l'emendamento 2.76,** la Commissione propone l'**incremento** dell'autorizzazione di spesa cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 di **2 milioni** di euro per il 2020, al fine di **contrastare**, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le **diseguaglianze** socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare

l'abbandono e la **dispersione scolastica**, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.
Per il 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 è stata incrementata di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019 e di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co 200, della L.190/2014.

Con l'approvazione dell'**emendamento 2.77 (testo 3),** la Commissione propone di inserire il **comma 3-*bis*** secondo il quale fino alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), le **modalità** e i **criteri** sulla base dei quali erogare le **prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi** resi dal **personale docente** nella **modalità a distanza**, sono regolati mediante un apposito **accordo contrattuale collettivo integrativo** stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca".
L'ultimo CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" è relativo al periodo 2016/2018.
Restano ferme le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo in esame e le summenzionate disposizioni vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni. Si precisa comunque che dall'attuazione del comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Reiterazione del periodo di formazione e di prova

Il **comma 5** dispone, **solo** per l'anno scolastico **2019/2020**, la **sostituzione** delle **attività di verifica** del periodo di formazione e di prova - che dovrebbero essere svolte dai dirigenti tecnici nel caso di **reiterazione** del periodo di prova conseguente ad un giudizio negativo - con un **parere consultivo** del dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione, qualora tali attività non siano svolte entro il **15 maggio**.

Per quanto riguarda il personale **docente ed educativo**, il periodo di **formazione** e di **prova** - il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo - è disciplinato dall'art. 1, co. da 115 a 120, della L. 107/2015 nonché dagli articoli da 437 a 440 del d.lgs. 297/1994. Con D.M. 850 del 27 ottobre 2015 sono stati definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova[30]. La prova ha la durata di un anno scolastico; il servizio effettivamente

[30] In base al D.M. 850 del 27 ottobre 2015, sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a **valutazione** da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, Quest'ultimo, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere (obbligatorio, ma non vincolante) sul superamento del periodo di formazione e di prova, è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*.
In caso di **valutazione negativa** del periodo di formazione e di prova, all'esito di un giudizio sfavorevole del dirigente scolastico, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile, disposto con provvedimento motivato del dirigente scolastico. Il provvedimento indica altresì gli elementi di criticità emersi ed individua le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del **secondo periodo di formazione e di prova** è obbligatoriamente disposta una **verifica**, affidata ad un **dirigente tecnico**, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal comitato per la valutazione al termine del secondo periodo di prova.

In argomento, si segnala peraltro che l'**art. 121-***ter* del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020), già art 32 del D.L. 9/2020 ha stabilito, per tutte le scuole che non possono completare i prescritti giorni di lezione, la decurtazione proporzionale dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale.

Viaggi e iniziative di istruzione

Il **comma 6 conferma,** per **tutto l'anno scolastico 2019/2020**, la **sospensione** dei **viaggi d'istruzione**, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione era stata inizialmente disposta dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020 (poi abrogati dal D.L. 19/2020) per i comuni e le aree interessate dal contenimento del virus COVID-19. I successivi provvedimenti attuativi ne hanno esteso l'applicazione all'intero **territorio nazionale**, per **periodi temporali limitati**, legati alla vigenza delle misure di contenimento. L'arti. 1, co. 1, del summenzionato D.L. 19/2020 ha ammesso la possibilità di adottare misure - tra cui la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione - per periodi predeterminati, "ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020". Da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (attuativo del D.L.19/2020) ha prorogato, fra l'altro, la **sospensione** dei viaggi di istruzione fino al **17 maggio 2020**.

Con la disposizione in commento, si stabilisce dunque in via generale, **senza alcun limite temporale**, la **sospensione dei viaggi** e delle iniziative di istruzione per l'intero anno scolastico 2019/2020 (che termina il **31 agosto 2020**), anche oltre la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, pari a sei mesi (quindi fino al 31 luglio 2020).

Si ricorda che l'art. 28, co. 9, del D.L. 9/2020 (poi abrogato dal D.L. 18/2020) aveva previsto il **rimborso** per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi limitatamente al periodo **23 febbraio - 15 marzo 2020** in virtù del D.L. 6/2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi. Si segnala inoltre che l'**articolo 88-*bis*, comma 8,** del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha eliminato qualsiasi riferimento temporale, potendosi dunque applicare il rimborso a tutti i viaggi e iniziative di istruzione disposti in ragione della citata dichiarazione dello stato di emergenza.
Per le modalità e i limiti al rimborso, si veda la relativa scheda di lettura contenuta nel dossier n. 232/2 "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. "Cura Italia". Parte I - Schede di lettura - D.L. 18/2020 – A.C. 2463" - Volume II - Articoli 71-127.

Sul piano della formulazione, si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 2 con il riferimento anche alle misure per la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020.
Sul punto, si veda anche il parere della 1ª Commissione del Senato.

Articolo 2, commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* (em. 2.200 testo corretto e identici) *(Graduatorie provinciali)*

L'articolo 2, commi 4, **4-*bis* e 4-*ter,*** modificato in sede referente, disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali introdotte dall'art.1-*quater* del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e di conferimento delle relative supplenze, per cui si provvede in prima applicazione con ordinanza del Ministro dell'istruzione. A tal fine, esso novella l'art. 4 della L. 124/1999.

Il **testo originario** del comma 4, confermando, nell'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviava all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (su cui si veda *infra*) e di costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Parallelamente, anticipava all'anno scolastico 2020/2021 l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (GAE), allineandone le tempistiche rispetto alle graduatorie di istituto e rinviando all'anno scolastico 2021/2022 la decorrenza degli effetti. **Di tale comma la Commissione propone l'intera sostituzione con l'emendamento 2.200 testo corretto** (identico a 2.84 testo 2, 2.85 testo 3, 2.86 testo 2, 2.88 testo 2), **che inserisce anche i commi 4-*bis* e 4-*ter*.**

Il **comma 4, lett. *a)* e *b)*, come sostituito,** novella anzitutto l'art.4 della L. 124/1999 in materia di supplenze, inserendo delle specificazioni sulle graduatorie provinciali attualmente contenute nell'art.1-*quater*, commi 2 e 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
Tali **graduatorie provinciali**, distinte per posto e classe di concorso sono state istituite proprio dall'art.1-*quater* del D.L. 126/2019 a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e possono essere utilizzate in subordine alle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il conferimento di supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche. Dette graduatorie avrebbero dovuto essere aggiornate nel corrente anno scolastico per trovare applicazione nel prossimo triennio, ma - in base a quanto riportato nella relazione illustrativa all'A.S.1774 - non è stato ancora emanato il relativo regolamento istitutivo.

Si ricorda che l'art. 4, commi 1, 2 e 3, della L. 124/1999 distingue **tre tipologie di supplenze** del **personale docente** che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato:

- **supplenze annuali** (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e **posti** di insegnamento effettivamente **vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (**GAE**);
- **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche** (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e **posti** di insegnamento **non**

vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra). Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;

- **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze - considerate appunto brevi e saltuarie - si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.

La disciplina per l'affidamento delle supplenze al personale docente è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con D.M. 131/2007, in base al quale, per le graduatorie di circolo e di istituto, si prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte **in tre fasce**. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, l'**aggiornamento** delle graduatorie di circolo o di istituto viene effettuato con **cadenza triennale**, previa emanazione di apposito provvedimento ministeriale.

Da ultimo, con D.M. 1° giugno 2017, n. 374, si è proceduto all'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno validità per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il medesimo D.M. ha, invece, previsto che l'aggiornamento della prima fascia delle medesime graduatorie sarebbe stato effettuato a decorrere dall'a.s. 2019/2020. A ciò si è provveduto con il D.M. 24 aprile 2019, n. 374, che ha disposto la validità delle relative graduatorie per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

In particolare, il **comma 4, lett. *a)*,** modifica l'art. 4, co. 6-*bis,* della L. 124/1999 stabilendo che una **specifica graduatoria provinciale**, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai **soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno**. **Tale previsione è già contenuta all'art.1-*quater,* comma 2, del D.L. 126/2019, che infatti viene abrogato dal comma 4-*bis* della disposizione in commento.** L'intervento normativo parrebbe dunque mirare esclusivamente a rendere più coerente l'art. 4 della L. 124/1999, inserendo in esso tutte le previsioni successivamente intervenute sulle graduatorie da utilizzare per le supplenze.

Si ricorda che il d.lgs. 66/2017, all'art. 12, co. 5, novellato da ultimo dal d.lgs. 96/2019, ha disciplinato il percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, a conclusione del quale si acquisisce il titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. I relativi piani di studio, le modalità attuative e organizzative avrebbero dovuto essere disciplinati con decreto del Ministro, che non risulta ancora emanato.

Pertanto, l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il triennio 2018-2021, è avvenuto - sulla base del precedente D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 - con D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019, che ha modificato il D.M. 30 settembre 2011 disciplinando il c.d. "IV ciclo del TFA". Con D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 sono stati attivati i relativi corsi presso gli atenei, per l'anno accademico 2019/2020. Le scadenze per le relative preselezioni, inizialmente fissate il 2 e 3 aprile 2020, sono state posticipate prima al 18 e 19 maggio 2020 dal D.M. n. 176 dell'11

marzo 2020 e poi al 22, 24, 29 settembre 2020 e 1° ottobre 2020 dal D.M. m. 41 del 28 aprile 2020.

Analogamente, il **comma 4, lett. *b),*** della disposizione in commento introduce il comma 6-*ter* all'art. 4 della L. 124/1999, **sostanzialmente** già previsto **dall'art.1-*quater,* comma 3, del D.L. 126/2019, che infatti viene abrogato dal comma 4-*bis***. Si prevede quindi che i soggetti inseriti nelle summenzionate graduatorie provinciali, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto (il testo vigente dell'art.1-*quater,* comma 3, del D.L. 126/2019, menziona anche le graduatorie di circolo, non più citate) per la copertura delle supplenze temporanee, sino a **venti istituzioni scolastiche** della **provincia** nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
Si ricorda che, in base all'art. 5, co. 6, del citato DM 131/2007, l'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di **20 istituzioni** scolastiche con il **limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici**[31].

La **procedura** per l'**istituzione** delle suddette **graduatorie** provinciali e per il **conferimento** delle relative **supplenze** per il personale docente ed educativo, **in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, è descritta al comma 4-*ter.*** Si stabilisce quindi che tale procedura è disciplinata con **ordinanza** del **Ministro dell'istruzione**, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, nonchè il Consiglio superiore della pubblica istruzione con i termini previsti dall'art. 3 del provvedimento in esame (sette giorni dalla richiesta). Si **deroga** espressamente all'art. 4, co. 5, della L. 124/2019.
Si ricorda che secondo l'art. 4, co.5, della L. 124/1999 la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti del medesimo art. 4, è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, co. 3 e 4, della L. 400/1988 (si prevede che tali decreti siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale).

Nel parere reso il 20 maggio 2020 in merito al citato emendamento 2.200 testo corretto, la Commissione affari costituzionali del Senato ha osservato che "sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le semplificazioni procedurali applicabili. Le procedure di istituzione

[31] Rispetto a tale previsione, l'art. 6, co. 3, del già citato DM 1 giugno 2017, n. 374, ha disposto che nelle province in cui non sussistano le condizioni per il rispetto dei limiti indicati per la scuola dell'infanzia e primaria, a causa della carenza numerica di una o di altra tipologia di istituzione scolastica, ovvero a causa di rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con proprio motivato provvedimento, che i candidati possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.

delle graduatorie e di conferimento delle relative supplenze sono infatti già oggi adottate con decreti dello stesso Ministro dell'istruzione: quindi, più che di ordinanza, [...] si tratterebbe di una modalità semplificata per l'esercizio di una funzione già attribuita in via ordinaria al Ministro dalla legge.

Sull'ordinanza in questione è previsto il **controllo preventivo di legittimità** della **Corte dei conti**, in base all'art. 3 della L. 20/1994, il cui termine a legislazione vigente è di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, salvo che il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo, che si pronuncia entro ulteriori trenta giorni. I termini peraltro possono essere interrotti in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio. In virtù della disposizione in commento detti termini sono **ridotti a cinque giorni.** *Si valuti l'opportunità di chiarire se il termine ridotto di cinque giorni sia riferito a ciascuna fase del controllo esercitato dai diversi organi competenti oppure se si riferisca alla durata dell'intero procedimento di controllo.*

Sulla medesima ordinanza è previsto inoltre il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** di cui all'art. 5, co. 3, del d.lgs. 123/2011 svolto dagli Uffici di controllo (si definiscono tali gli Uffici centrali del bilancio, l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato, in base alle rispettive competenze). Il termine per l'esercizio del controllo in questione, a legislazione vigente è di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; anche in questo caso, è possibile una interruzione dei termini per richiesta di chiarimenti avanzata dall'ufficio di controllo (art. 9 del d.lgs. 123/2011). In virtù della disposizione in commento detto termine è **ridotto a cinque giorni.** *Si valuti l'opportunità di richiamare l'art. 9 del d.lgs. 123/2011.*

La **valutazione delle istanze** per la costituzione delle graduatorie provinciali è effettuata dagli **uffici scolastici territoriali**, che possono avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso.
Resta ferma l'**approvazione** di dette graduatorie da parte **dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente**.
La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con **procedura informatizzata** che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'Anagrafe nazionale docenti.

Articolo 2, commi 6-*bis* e 6-*ter* (em. 2.103)
(Carta elettronica per docenti con contratto a tempo determinato)

L'**articolo 2, commi 6-*bis*** e **6-*ter***, proposto dalla Commissione con l'**emendamento 2.103,** incrementa di **40 milioni** di euro per il **2020** le risorse che finanziano attualmente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, destinandole all'istituzione di una analoga **Carta**, di importo nominale di 300 euro annui, per i **docenti con contratto a tempo determinato**.

In dettaglio, il **comma 6-*bis*** reca l'incremento, pari a **40 milioni di euro** per il 2020, delle risorse previste dall'art. 1, co. 123, della L. 107/2015. Tali risorse sono attualmente destinate alla **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo,** di cui all'art. 1, co. 121, della medesima L. 107/2015.

*Si segnala che sull'**emendamento in oggetto** la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 281 del 26 maggio 2020.*

L'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 ha istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta ha un importo nominale di euro **500 annui** per ciascun anno scolastico e può essere utilizzata per:

- l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale;
- l'acquisto di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- l'acquisto di *hardware* e *software*;
- l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Con il D.P.C.M. 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 novembre 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. Per le suddette finalità è stata autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

In base al **comma 6-*ter***, detto incremento è finalizzato a istituire la **Carta elettronica** per sostenere l'aggiornamento e la formazione **del docente** delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, **che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020** (detto termine si riferisce alla conclusione delle attività didattiche).

Secondo l'art. 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato.

Si ricorda che l'art. 4 della L. 124/1999 distingue **tre tipologie di supplenze** del **personale docente** che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato:

- **supplenze annuali** (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e **posti** di insegnamento effettivamente **vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
- **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche** (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e **posti** di insegnamento **non vacanti**, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra);
- **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze - considerate appunto brevi e saltuarie - si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.

La Carta potrebbe quindi essere fruita dai supplenti annuali e da quelli con supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

La Carta, dell'importo nominale di euro **300 annui**, può essere utilizzata per:

- l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale;
- l'acquisto di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- l'acquisto di *hardware* e *software*.

Si segnala che le modalità e i criteri di assegnazione e di utilizzo della vigente Carta del docente sono disciplinati con D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'emendamento in commento, non è invece indicato come saranno definiti i criteri e le modalità di assegnazione. *Si valuti l'opportunità di una specificazione al riguardo.*

Analogamente alla Carta per i docenti di ruolo, la somma di cui alla Carta in questione non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Ai relativi oneri, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2-*bis*, (em. 2.0.9)
(Tavolo di confronto sui percorsi abilitanti)

L'**articolo 2-*bis*,** che la Commissione propone di inserire con l'**emendamento 2.0.9,** istituisce presso il Ministero dell'istruzione un Tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti.
In dettaglio, il **comma 1** istituisce presso il Ministero dell'istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», in modo da garantire anche ai neolaureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata. La denominazione del Tavolo parrebbe presupporre che esso sia finalizzato all'indizione di percorsi abilitanti con cadenza periodica, ma non risulta chiaro se esso debba essere consultato prima di tale momento o se esso sia un organo consultivo del Ministro in materia di percorsi abilitanti. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

Il **comma 2** stabilisce che il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti:
- della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (CUNSF);
- delle associazioni professionali dei docenti;
- dalle associazioni professionali dei dirigenti scolastici.

Detti componenti sono nominati dal Ministro dell'istruzione. *Si valuti l'opportunità di specificare la composizione quantitativa del Tavolo, anche rispetto alle diverse componenti previste.*
In base al **comma 3,** al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Parrebbe non chiaro se la partecipazione delle associazioni di categoria avvenga a titolo diverso rispetto a quella dei componenti. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

Secondo il **comma 4,** con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (*legge di conversione del decreto)*, sono determinate le **modalità** di **funzionamento**, incluse le **modalità di espressione dei pareri**, nonché la **durata** del Tavolo. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento nella definizione dei compiti del Tavolo, in quanto parrebbero non dettagliate le sue funzioni consultive.*

Il **comma 5** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-*bis* (em. 2.0.30 e identici)
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

L'**articolo 2-*bis,*** proposto dalla Commissione con l'approvazione dell'**emendamento 2.0.30** (identico a 2.0.27 (testo 2), 2.0.28 testo 2, 2.0.29 testo 2 e 2.0.31 testo 2), consente, in via straordinaria, l'attivazione di **incarichi temporanei** nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

Preliminarmente, si ricorda che, in base all'art. 1, co. 4, lett. *g)*, della L. 62/2000, l'utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti da soddisfare per il riconoscimento della parità scolastica.

In particolare, si prevede, che per l'**a.s. 2020/2021**, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di **incarichi temporanei** attingendo **anche** alle **graduatorie comunali** degli **educatori dei servizi educativi per l'infanzia** in possesso di **titolo idoneo** a operare nei servizi per l'infanzia, in base al d.lgs. 65/2017.

Si tratta della possibilità già consentita, in via transitoria, per l'a.s. 2019/2020, dall'art. 1-*sexies* del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono **organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati**, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[32].
Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.
L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

Per quanto concerne il titolo di accesso, l'art. 14, co. 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di **educatore di servizi educativi per l'infanzia** è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della **laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19** a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della **laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria**, **integrata da un corso di specializzazione** per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università. Ha, altresì, previsto che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti, entro il 31 maggio 2017 (data della sua entrata in vigore) nell'ambito delle specifiche normative regionali.

[32] Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018. Chiarimenti sono poi stati forniti con nota 14176/2018.

Rispetto a quanto previsto dal D.L. 126/2029, si precisa ora che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Articolo 2-*bis* (em. 2.0.51 testo 2 e 2.0.52 testo 2)
(Assunzione di collaboratori scolastici e Inquadramento di assistenti tecnici)

Con gli **emendamenti identici 2.0.51 (testo 2) e 2.0.52 (testo 2), approvati dalla Commissione, si propone** di inserire un **articolo aggiuntivo,** relativo ad alcune categorie del personale ATA delle scuole (personale amministrativo, tecnico e ausiliario). **Gli emendamenti** riguardano sia **la modifica** di una **disciplina transitoria** sull'assunzione di **collaboratori scolastici** (**commi 1 e 2**) sia l'**incremento per la provincia di Palermo della dotazione organica degli assistenti tecnici** (**comma 3**). Gli **emendamenti** recano altresì una disposizione comune alle due fattispecie summenzionate, relativa agli effetti rispetto alle dotazioni organiche vigenti (**comma 4**). Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si fa fronte mediante una quota degli stanziamenti di bilancio relativi alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (**comma 5**).

Più in dettaglio, i **commi 1 e 2** prevedono un elevamento da 11.263 a 11.328 unità del numero massimo complessivo di collaboratori scolastici che possono essere assunti in base alla procedura selettiva per titoli di cui all'articolo 58, commi da 5-*ter* a 5-*quinquies*, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
In relazione a tale incremento, si prevede altresì che il Ministero dell'istruzione possa procedere allo scorrimento delle graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia (in virtù della propria posizione in graduatoria) sino ad un numero massimo di 128 unità - anche mediante incremento delle relative dotazioni organiche provinciali (riguardo alle dotazioni organiche, cfr. pure *sub* il **comma 4**) -.

Si ricorda che la procedura selettiva in oggetto è intesa ad assumere (anche a tempo parziale) alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché siano inclusi il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei suddetti servizi.

Il **comma 3** prevede un incremento per la provincia di Palermo della dotazione organica degli assistenti tecnici del personale ATA delle scuole; tale incremento è pari a 100 unità, a decorrere dal 1° settembre 2020, e viene previsto in relazione all'inserimento in un'apposita area - a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 - dei dipendenti (in servizio alla data del 1° settembre 2020) già transitati dagli enti locali al personale ATA dello Stato ed inquadrati come assistenti tecnici in ottemperanza di alcune sentenze della Corte di Appello di Palermo. Nell'assetto finora vigente, l'inserimento di questi ultimi dipendenti nella dotazione organica -

in virtù delle suddette sentenze, che si basano sull'abuso delle norme sui contratti di lavoro a termine - ha determinato, di fatto, alcuni problemi applicativi, derivanti dal mancato possesso, da parte del suddetto personale, dei titoli per lo svolgimento di alcune mansioni nei laboratori.

Si ricorda che l'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124 - richiamato dal **comma 3** in esame - ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA già dipendente degli enti locali e in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.
A tale disciplina è stata data attuazione con il D.M. 23 luglio 1999.

Il **comma 4** specifica che i contingenti di personale di cui ai precedenti **commi da 1 a 3** sono previsti in deroga rispetto alle norme vigenti sui limiti delle dotazioni organiche del personale ATA e sui limiti di spesa relativi a quest'ultimo (limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni) e sono progressivamente ridotti in relazione alla cessazione dal servizio del personale interessato.
Il **comma 5** dispone che agli oneri finanziari derivanti dai **commi da 1 a 3** - quantificati pari a 1,978 milioni di euro per il 2020 ed a 4,342 milioni annui a decorrere dal 2021 - si faccia fronte mediante una quota degli stanziamenti di bilancio relativi alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Si segnala che sugli ***emendamenti in oggetto*** *la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 281 del 26 maggio 2020.*

Articolo 3
(Tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

L'**articolo 3, modificato in sede referente, riduce** (da quarantacinque giorni, come termine ordinario) a **sette giorni** il **termine** per l'espressione dei **pareri** da parte del **Consiglio superiore della pubblica istruzione** (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine ridotto sia applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi.
Con le modifiche proposte dalla Commissione si **proroga la scadenza** della **componente elettiva** del CSPI e si riducono **a regime** i termini ordinario e d'urgenza per l'espressione dei pareri del CSPI.

In dettaglio, il **comma 1** prevede che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta (la Commissione propone modifiche formali con l'**emendamento 3.1**). Decorso tale termine si può prescindere dal parere.
Il CSPI è un organo consultivo del Ministero dell'istruzione ed è disciplinato dal d.lgs. 233/1999. In base all'art. 2 del citato d.lgs., il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e *standard* del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli, esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
A legislazione vigente, i pareri sono resi dal Consiglio nel **termine ordinario** di **quarantacinque** giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare **urgenza** il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a **quindici** giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. La disposizione in commento introduce dunque una **deroga** a tale previsione, recata dall'art. 3 del d.lgs. 233/1999, riferendola alla durata dello stato di emergenza.

Il **comma 2** riduce a sette giorni anche il termine per l'espressione dei pareri sui **provvedimenti già trasmessi** successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza (quindi dal 31 gennaio 2020), per i quali non sia stato ancora reso il

parere e non sia scaduto il termine per renderlo (la Commissione propone modifiche formali con l'**emendamento 3.3**). Su tali provvedimenti, a prescindere dal tempo già trascorso, si applica il termine di sette giorni che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (9 aprile 2020).
La relazione illustrativa all'A.S. 1774 motiva tale riduzione dei termini con la necessità di garantire speditezza all'azione del Ministero specialmente per le fasi connesse all'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame (conclusione dell'anno scolastico in corso e avvio del prossimo).

Con l'**emendamento 3.4,** la Commissione propone l'inserimento del **comma 2-*bis* che proroga al 31 agosto 2020** la **componente elettiva** del CSPI in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. 233/1999, al fine di garantire la continuità delle funzioni da esso svolte e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al suo parere obbligatorio. L'attuale CSPI è stato costituito con D.M. 31 dicembre 2015 e dura in carica cinque anni.
In base all'art. 2, co. 5, del d.lgs. 233/1999, il CSPI è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) **quindici sono eletti dalla componente elettiva** che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;
b) **quindici sono nominati dal Ministro** tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c) **tre sono eletti** rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) **tre sono nominati dal Ministro** in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
La proroga in questione riguarda dunque i **componenti** di cui alle **lett. *a)* e *c)*** del comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. 233/1999, le cui elezioni si sono svolte il 28 aprile 2015, in base all'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7.

Con l'**emendamento 3.5**, la Commissione propone inoltre di **ridurre** a regime da **quarantacinque** a **venti giorni** il suddetto **termine ordinario** per l'espressione dei pareri del CSPI. Parallelamente, viene **ridotto** da **quindici** a **dieci giorni** il termine minimo ridotto, assegnato dal Ministro in situazioni di **urgenza.** A tal fine si novella l'art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999.

Articolo 4
(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e Trattamenti di integrazione salariale in deroga)

L'**articolo 4,** a cui la Commissione ha apportato modifiche formali con l'**emendamento 4.100 testo corretto**, reca una **interpretazione autentica** dell'articolo 87, comma 5, del D.L.18/2020 (L. 27/2020), precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove. Con l'approvazione dell'**emendamento 4.18**, **la Commissione propone** l'introduzione di un **comma 1-*bis***, relativo alla concessione di **trattamenti di integrazione salariale in deroga** per i dipendenti delle **scuole paritarie gestite da aziende pubbliche di servizi alla persona** (Asp).

L'**articolo 4** puntualizza che la **sospensione** dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, prevista dall'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L. 18/2020 (pari a **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al **16 maggio 2020**) implica **l'impossibilità** a svolgere le relative **prove concorsuali**.

L'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L.18/2020, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da COVID-19, prevede la sospensione per **sessanta giorni**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono **escluse** dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile.

Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 26 aprile 2020, attuativo del D.L. 19/2020, all'art. 1, co. 1, lett. *q)*, ha confermato la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 87, co. 5, del D.L. 18/2020 e dall'art.4 del D.L. in commento; tuttavia, l'efficacia di tale D.P.C.M. è fino al **17 maggio 2020.**

La circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione chiarisce che le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, **a prescindere dalla fase della procedura**. In altri termini, rileva la **modalità della procedura** e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura concorsuale interamente telematica può essere esperita anche se si trova attualmente nella fase iniziale.

L'interpretazione autentica recata dalla disposizione in esame parrebbe non limitare la possibilità di emanare **nuovi bandi di concorso**. Ciò ha consentito dunque al Dicastero dell'istruzione di procedere all'emanazione di nuove procedure concorsuali.

Si segnala infatti che, nella riunione del 6 aprile, contestualmente all'approvazione del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri (si veda il comunicato stampa), ha autorizzato il **Ministero dell'istruzione** ad **assumere**, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, **4.500** unità di **personale docente**, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021. Tali assunzioni derivano dall'art. 1, co. 18-*quater* e 18-*septies*, del D.L. 126/2019, e riguardano situazioni in cui non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa all'istituto c.d. "Quota 100".

In aggiunta a ciò, con D.P.C.M. 31 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 23 aprile 2020) il **Ministero dell'istruzione** è stato autorizzato ad **avviare**, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, **procedure concorsuali** per esami e titoli per il reclutamento di **25.000** posti di **personale docente** della **scuola secondaria di primo e di secondo grado**. Al riguardo, con D.M n. 201 del 20 aprile 2020 e relativi allegati, sono state definite le disposizioni per i **concorsi ordinari** per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il relativo **bando** è stato emanato con decreto n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020 (Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella **scuola secondaria di primo e secondo grado**, per complessivi **25.000 posti** che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio **2020/2021 e 2021/2022).**
Parallelamente, nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, con decreto n. 510 è stato pubblicato anche il **bando** relativo alla **procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente **della scuola secondaria di primo e secondo grado** su posto comune e di sostegno, per complessivi **24.000** posti.

Con D.M. n. 200 del 20 aprile 2020 è stata elaborata la Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. Il relativo **bando** è stato emanato con decreto n. 498, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020 (Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della **scuola dell'infanzia e primaria**, per complessivi **12.863 posti** che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici **2020/2021 e 2021/2022**).

Inoltre, nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, con decreto n. 497 è stata bandita la **procedura straordinaria**, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di **abilitazione** all'insegnamento nella **scuola secondaria di primo e secondo grado** su posto comune.

Si valuti l'opportunità di una integrazione al titolo del decreto-legge che non parrebbe includere la fattispecie oggetto dell'articolo in esame.

Come accennato, con l'approvazione dell'**emendamento 4.18**, **la Commissione propone** l'introduzione nel presente **articolo 4** di un **comma 1-*bis***. Quest'ultimo estende ai dipendenti delle **scuole paritarie gestite da aziende pubbliche di servizi alla persona** (Asp) l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, per i lavoratori dipendenti privati, il riconoscimento di **trattamenti di integrazione salariale in deroga**. Si ricorda che, in base a tali norme, il trattamento può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020; in relazione al trattamento sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori.
In base all'estensione di cui al presente **comma 1-*bis***, il trattamento per i dipendenti in esame non può avere una durata superiore a nove settimane e, nel rispetto di tale limite, è concesso dalla regione o provincia autonoma, in relazione a periodi di riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*Si segnala che sull'**emendamento in oggetto** la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 281 del 26 maggio 2020.*

Articolo 4-*bis* (em. 4.0.6)
(Utilizzo di graduatorie concorsuali)

L'**articolo 4-*bis*,** di cui la Commissione propone l'inserimento con l'**emendamento 4.0.6,** modifica la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016, stabilendo, in particolare, che lo stesso possa avvenire anche con riguardo ad una (sola*)* regione (e non più ad una pluralità di regioni) diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine[33].
A tal fine, novella l'art. 1, co. 18-*bis*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che i bandi dei concorsi ordinari avviati nel 2016 a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 114, della L. 107/2015[34] prevedevano – in attuazione dell'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994, come modificato dall'art. 1, co. 113, lett. *g)*, della stessa L. 107/2015 – che la **graduatoria di merito** era composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai **posti messi a concorso, maggiorati del 10%**.
Successivamente, limitatamente alla **scuola dell'infanzia**, l'art. 1-*quater* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha previsto che le graduatorie di merito del concorso bandito nel 2016 ai sensi della L. 107/2015 erano valide nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso.
Ancora in seguito, per la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, l'art. 17, co. 2, lett. *a)*, del d.lgs. 59/2017 ha stabilito la possibilità di coprire i posti di docente vacanti e disponibili anche con i soggetti che avevano raggiunto, nel concorso bandito nel 2016, il punteggio minimo previsto dal bando (**c.d. idonei**), in deroga al limite percentuale di cui all'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.
A seguito di quest'ultima previsione, è stata emanata, con riferimento alla scuola secondaria, la nota MIUR n. 26145 dell'8 giugno 2017, che ha previsto la pubblicazione di **elenchi, graduati secondo il merito**, di tutti i candidati che avevano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
Da ultimo, l'art. 1, co. 604, della L. 205/2017 ha disposto che **(tutte) le graduatorie di merito dei concorsi per docenti** sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
A seguito di ciò, il MIUR, con nota prot. n. 10031 del 20 febbraio 2018 ha raccomandato la **pubblicazione degli elenchi graduati** dei **candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando** del concorso 2016, così come

[33] In base all'art. 400, co. 01 e 02, del d.lgs. 297/1994, i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono **indetti su base regionale**. All'indizione dei concorsi provvede il Ministero dell'istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa **graduatoria regionale**.

[34] D.D. n. 105 del 23 febbraio 2016 per posti comuni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; D.D. n. 106 del 23 febbraio 2016 per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado; D.D. n. 107 del 23 febbraio 2016 per posti di sostegno nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

previsto dall'art. 17, co. 2, lett. *a)*, del d.lgs. 59/2017, ed esteso dall'art. 1, co. 604, della L. 205/2017 anche ai concorsi dell'infanzia e della primaria, sia per posto comune che di sostegno[35].

In tale quadro, l'art. 1, co. 18-*bis*, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) ha previsto che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari banditi nel 2016 possono, **a domanda**, essere inseriti in una fascia aggiuntiva, **anche** con riguardo a **regioni diverse** da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine, delle graduatorie:

- per la **scuola dell'infanzia** e la **scuola primaria**, degli stessi **concorsi ordinari** banditi nel **2016**. A tal fine, infatti, è stato richiamato l'art. 4, co. 1-*quater*, **lett. *a)***, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018)[36]. Si è trattato, evidentemente, di una previsione "circolare";
- per la **scuola secondaria** di primo e secondo grado, del **concorso straordinario** non selettivo bandito nel **2018**. A tal fine, infatti, è stato richiamato il concorso di cui all'art. 17, co. 2, lett. *b*), (e co. 3), del d.lgs. 59/2017 (il cui bando è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018).

Rispetto a tali previsioni, la Commissione propone, anzitutto, una modifica volta a consentire ai soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria la possibilità, a domanda, di essere inseriti in una fascia aggiuntiva delle graduatorie del **concorso straordinario**, **non selettivo**, bandito nel 2018 (e non più dello stesso concorso ordinario bandito nel 2016). A tal fine, si richiama l'art. 4, co. 1-*quater*, **lett. *b)***, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018).

---

[35] Per completezza, si ricorda che l'art. 1, co. 18, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto che le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 sono validi per un ulteriore anno, determinando, quindi, una **validità** pari a **5 anni**. Infatti, già l'art. 1, co. 603, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva posticipato di un anno la validità delle graduatorie in questione (in quella norma, non erano stati citati anche gli elenchi aggiuntivi) rispetto ai 3 anni previsti, a regime, dal già citato art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994.

[36] Si ricorda che l'**art. 4**, co. 1-*ter* e 1-*quater*, del **D.L. 87/2018** (L. 96/2018) ha introdotto una nuova disciplina per la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
In particolare – fermo restando che, annualmente, per il 50% dei posti si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle graduatorie ad esaurimento (GAE) (co. 1-*ter*) –, ha disposto che, per il restante 50% (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede anzitutto mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei **concorsi banditi nel 2016** (*ex* art. 1, co. 114, L. 107/2015), con riferimento a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei) (**co. 1-*quater*, lett. *a)***). Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede:
- per metà dei posti, mediante ricorso alle **graduatorie** di un **nuovo concorso straordinario** – disciplinato dai commi da 1-*quinquies* a 1-*nonies* dello stesso art. 4 –, fino a integrale scorrimento delle stesse (**co. 1-*quater*, lett. *b)***);
- per l'altra metà dei posti, mediante ricorso alle **graduatorie di concorsi ordinari** per titoli ed esami banditi con cadenza biennale. All'esaurirsi di ciascuna graduatoria regionale del concorso straordinario, i posti rimasti vacanti sono comunque coperti con l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari (**co. 1-*quater*, lett. *c)***).

Si tratta del concorso il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4ª serie speciale – del 9 novembre 2018.
In tal modo si allineano, dunque, le previsioni relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Inoltre, la Commissione propone di stabilire che, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria, l'inserimento può avvenire anche in **una sola regione** diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine (e non più in una pluralità di regioni).

Non si modifica la previsione, recata sempre dall'art. 1, co. 18-*bis*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), in base alla quale la **disciplina attuativa** è stata demandata a un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 126/2019.
Si valuti l'opportunità di modificare tale previsione, sia al fine di fare riferimento, a seguito di quanto disposto dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020), al Ministro dell'istruzione, sia al fine di adeguare il termine previsto per l'adozione del decreto.

Articolo 4-*bis* (em. 4.0.100)
(Nuove procedure concorsuali semplificate per l'accesso in ruolo su posti di sostegno)

L'**articolo 4-*bis***, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'**emendamento 4.0.100,** autorizza il Ministero a bandire **nuove procedure concorsuali semplificate, per titoli e prova orale selettiva,** per l'accesso in ruolo su **posto di sostegno** dei soggetti in possesso del relativo **titolo di specializzazione**.
Alle relative graduatorie – integrabili ogni due anni, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornabili con la stessa cadenza – si attinge, annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, ove ci siano esigenze non coperte con il ricorso alle graduatorie già esistenti.

A tal fine, si novella l'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) introducendovi i commi 18-*nonies*, 18-*decies* e 18-*undecies.*

Si segnala che sull'emendamento in oggetto la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 281 del 26 maggio 2020.

L'indizione delle nuove procedure concorsuali

Il nuovo **comma 18-*nonies*** autorizza il Ministero dell'istruzione a **bandire,** su base regionale, **procedure per titoli e prova orale selettiva**, finalizzate **all'accesso in ruolo** su **posto di sostegno.**
Le procedure sono bandite in deroga all'autorizzazione prevista dall'art. 39, co. 3-*bis*, della L. 449/1997, che rimane comunque necessaria per le successive immissioni in ruolo.
In base alla disposizione citata, a decorrere dal 1999 le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale di tutte le amministrazioni dello Stato devono essere autorizzate con DPCM.

In base al nuovo **comma 18-*undecies*,** con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione sono disciplinati:
- il contenuto del bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione;
- i titoli valutabili;
- la composizione delle commissioni giudicatrici;
- le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie (su cui si veda *infra);*

- il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

Al riguardo, la I Commissione, nel parere reso il 20 maggio 2020, ha segnalato che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto del ricorso allo strumento dell'ordinanza, quello ad un decreto ministeriale.

Si valuti, peraltro, l'opportunità di approfondire la riflessione sulla definizione, con ordinanza ministeriale, di alcuni aspetti che sembrano più riferibili, invece, ad un bando da emanare con decreto direttoriale (ad esempio, i termini e le modalità di presentazione delle domande).

Non sono indicati i termini entro cui bandire la prima procedura concorsuale.

I requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento delle nuove procedure concorsuali

Sempre in base al nuovo **comma 18-*nonies***, alle nuove procedure concorsuali possono **partecipare** i **soggetti** in possesso del **titolo di specializzazione** sul sostegno conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente, che **non risultino già collocati** in **graduatorie preordinate alle immissioni** in ruolo per i posti di sostegno.

Per il conseguimento del titolo di specializzazione, si veda la scheda riferita all'art. 2, co. 08.

Nel caso di titolo di specializzazione conseguito all'**estero**, lo stesso è considerato utile ai fini della partecipazione alle nuove procedure concorsuali subordinatamente alla piena validità del titolo nel Paese di conseguimento e al suo riconoscimento in Italia in base alla disciplina vigente.

Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una **sola regione** e **per tutte le procedure** per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

Sempre in base al nuovo **comma 18-*nonies***, le nuove procedure concorsuali prevedono, in particolare, una **prova orale selettiva**, che si intende superata con punteggio minimo di **sette decimi** o equivalente. La prova orale, che ha per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami, consiste:

- in una parte teorica;
- in una parte pratica, relativa alla trattazione di un caso concreto.

Le graduatorie di merito e le immissioni in ruolo

Sempre in base al nuovo **comma 18-*nonies*,** i candidati che partecipano alle nuove procedure concorsuali sono inseriti in **graduatoria** sulla base del

punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e del punteggio conseguito nella prova orale.

A sua volta, il nuovo **comma 18-*decies*** stabilisce, anzitutto, che le **graduatorie** sono **integrate ogni due anni** all'esito di **nuove procedure** da bandire secondo la nuova disciplina.

Inoltre, ogni due anni, è previsto l'**aggiornamento del punteggio** dei candidati già collocati nelle graduatorie relative alle nuove procedure, sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento medesimo.

Infine, si dispone che, ai fini dell'immissione in ruolo, alle nuove graduatorie si attinge **in caso di esaurimento** delle graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in subordine alle procedure "di cui al comma 17-*ter*" (sempre dell'art. 1 del D.L. 126/2019- L. 159/2019).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 17-17-*septies*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo art. 1, si procede, su istanza degli interessati, mediante **scorrimento delle graduatorie concorsuali o delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di altre regioni o province**.
Più nello specifico, ha disposto che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di **una o più province di una medesima regione**.
Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.
In base al co. 17-*ter* citato, gli uffici scolastici regionali dispongono le immissioni in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie **entro il 10 settembre** di ogni a.s, nel limite dei posti disponibili.
Più nello specifico, tali immissioni in ruolo avvengono:
- rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente, ossia il 50% dei posti alle GAE e il 50% dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali. L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali;
- rispettando, nell'ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, il seguente ordine di priorità:
  - soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi per titoli ed esami**, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
  - soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi riservati selettivi per titoli ed esami**, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
  - soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi riservati non selettivi**, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

Le **modalità attuative** devono essere definite con **decreto** del Ministro dell'istruzione, che non risulta ancora intervenuto.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di far riferimento ai commi da 17 a 17-septies dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Le procedure (ordinarie e straordinarie) in corso di svolgimento per i posti di sostegno

Con decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, è stato emanato - in base all'art. 4, co. 1-*quater*, lett. *c)*, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) - il bando per il **concorso ordinario**, per **titoli ed esami**, organizzato su base regionale, finalizzato, per quanto qui interessa, al reclutamento di personale docente per posti di sostegno nella **scuola dell'infanzia e primaria**, per **6.847 posti** (su complessivi 12.863) che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Per la partecipazione è richiesto:
- il titolo di **abilitazione all'insegnamento** conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, **purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002**, il **diploma magistrale con valore di abilitazione** o il **diploma sperimentale a indirizzo linguistico**, conseguiti presso gli istituti magistrali;
- il possesso dello specifico **titolo di specializzazione** per il sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente.
A seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 18-*ter*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) sono **ammessi con riserva** i soggetti **iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019**. La riserva è sciolta positivamente nel caso in cui il titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
Le **prove concorsuali** consistono in una eventuale prova preselettiva, in una prova scritta e in una prova orale.
La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della **graduatoria di merito** distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi, con una maggiorazione non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.

Con decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sempre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, è stato emanato - in base all'art. 17, co, 2, lett. *d*), del d.lgs. 59/2017 e all'art. 1, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) - il bando del **concorso ordinario**, **per titoli ed esami**, organizzato su base regionale, finalizzato al reclutamento, sempre per quanto qui interessa, di personale docente per posti di **sostegno** nella **scuola secondaria di primo e secondo grado**, per **4.355 posti** (su complessivi 25.000) che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio **2020/2021 e 2021/2022.**
Sono ammessi a partecipare, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso:

- dell'**abilitazione specifica** sulla classe di concorso o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
- oppure, congiuntamente, del **diploma di laurea** o del diploma di II livello rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, più **24 crediti** formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
- del titolo di **specializzazione sul sostegno per lo specifico grado**.

Anche in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, co. 18-*ter*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Le **prove concorsuali** consistono in una eventuale preselezione, in una prova scritta distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado e in una prova orale.

La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali, distinte per tipologia posto.

Ciascuna **graduatoria** comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ogni procedura concorsuale.

Infine, nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 è stato pubblicato anche il bando - emanato ai sensi dell'art. 1, co. 1-16 e 19, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) - relativo alla **procedura straordinaria**, **per titoli ed esami**, organizzata su base regionale, per l'immissione in ruolo, sempre per quanto qui interessa, di personale docente nella **scuola secondaria di primo e secondo grado** su posto di **sostegno**, per **4.252 posti** (su complessivi 24.000) a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto.

Per partecipare è necessario:
- aver conseguito il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore **specializzazione sul sostegno** per il relativo grado. Anche in tal caso, tuttavia, è prevista l'ammissione con riserva di cui si è già detto per le due precedenti procedure;
- aver svolto, tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, almeno **tre annualità di servizio**, anche non consecutive, nelle scuole secondarie statali, ovvero essere stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario.

I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. in corso 2019/2020, partecipano con riserva alla procedura.

Almeno una annualità di servizio – tra le 3 considerate – deve essere stata svolta nella tipologia di posto per la quale si concorre.

Per quanto concerne le **prove concorsuali**, si rinvia alla scheda relativa all'art. 2, co. 01-07.

La commissione giudicatrice, valutati la prova e i titoli, procede alla compilazione delle **graduatorie** di merito regionali, distinte per tipologia posto.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ogni procedura concorsuale.

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui posti messi a concorso, a partire dall'a.s. 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'a.s. 2022/2023, sino al loro esaurimento.

Si ricorda, infine, che, con riferimento alle procedure ordinaria e straordinaria per la scuola secondaria, l'art. 230 del **D.L34/2020** ha disposto che il numero dei posti è incrementato di complessivi 16.000, equamente ripartiti fra le due procedure. Le immissioni in ruolo dei vincitori della procedura straordinaria possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2022/2023, mentre quelle della procedura ordinaria possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.
Non è, però, indicato quanti di tali posti sono destinati al sostegno.

Articolo 5
(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

L'**articolo 5,** a cui la Commissione propone modifiche formali con l'**emendamento 4.100 testo corretto,** prevede la **sospensione** dello svolgimento delle **procedure concorsuali** previste dagli ordinamenti delle **professioni regolamentate** sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli **esami di abilitazione** per l'accesso alle medesime professioni.

Più nel dettaglio l'articolo estende l'applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. l. n. 27 del 2020), anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle **professioni regolamentate** sottoposte alla vigilanza del **Ministero della giustizia** e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Il comma 5, primo periodo, dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, il c.d. decreto legge cura Italia, (conv. legge n. 27 del 2020), prevede, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, la **sospensione per sessanta giorni**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e quindi fino al 16 maggio 2020, **dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego**. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. (Per l'interpretazione autentica di tale disposizione *si rinvia* alla scheda relativa all'articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 1 d.P.R. n. 137 del 2012 per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Con riguardo al potere di vigilanza del Ministero della giustizia, tale Dicastero svolge la funzione di vigilanza su alcuni **Ordini professionali**. L'attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso. Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.
In particolare gli ordini (sia nazionali che territoriali) sui quali il Ministero svolge una funzione di vigilanza sono:

- **l'Ordine degli Agenti di cambio** (Il titolo professionale di riferimento è quello di agente di cambio);
- l' **Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali** (I titoli professionali di riferimento sono Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario);
- l' **Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati** (I titoli professionali di riferimento sono: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);
- l'**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori** (Il titolo professionale di riferimento è quello di architetto) titoli professionali di riferimento: Architetto);
- l'**Ordine degli Assistenti sociali** (I titoli professionali di riferimento sono: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);
- l'**Ordine degli Attuari** (I titoli professionali di riferimento sono: Attuario, Attuario junior);
- l'**Ordine degli Avvocati** (Il titolo professionale di riferimento è quello di Avvocato);
- l'**Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili** (I titoli professionali di riferimento sono: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile);
- l'**Ordine dei Geologi** (I titoli professionali di riferimento sono: Geologo, Geologo junior);
- l'**Ordine dei Geometri** (I titoli professionali di riferimento sono: Geometra, Geometra laureato)
- l'**Ordine dei Giornalisti** (Il titolo professionale di riferimento è quello di giornalista);
- l' **Ordine degli Ingegneri** (I titoli professionali di riferimento sono: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell'informazione junior);
- l'**Ordine dei Notai** (Il titolo professionale di riferimento è quello di notaio);
- l'**Ordine dei Tecnologi alimentari** (Il titolo professionale di riferimento è quello di tecnologo alimentare);
- l' **Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati** (I titoli professionali di riferimento sono: Perito agrario, Perito agrario laureato);
- l'**Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati** (I titoli professionali di riferimento sono: Perito industriale, Perito industriale laureato).

Con riguardo **all'ordine degli psicologi** l'attività del Ministero è limitata alla fase elettorale in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.

Il Ministero della giustizia, inoltre svolge la funzione di vigilanza e controllo:

- sugli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 3 DM n. 202 del 2014);

- sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 DM n. 160 del 2013);
- sugli Organismi di mediazione (art. 3 del DM n. 180 del 2010)
- sul Registro dei gestori della vendite telematiche (art. 3 del DM n. 32 del 2015)

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti:

- delle Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate
- del Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall'ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente
- degli Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private

Il Ministero esercita infine la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze:

- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (legge 8 gennaio 1952, n. 6);
- Cassa nazionale del notariato (legge 27 giugno 1991, n. 220).

Compete, poi, al Ministero della giustizia - per alcune delle professioni[37] su cui esercita la vigilanza - anche il **riconoscimento dei titoli professionali** conseguiti all'estero. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito europeo ed *extra*-europeo da cittadini sia italiani, sia stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, nella parte generale, in modo che tutti possano averne conoscenza.

Come detto, quindi, i professionisti che hanno conseguito all'estero il titolo professionale e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale e se dall'esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, può essere chiesto all'interessato il superamento di una **prova attitudinale** o di seguire un **tirocinio** di adattamento (quest'ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un'eventuale diminuzione della **misura compensativa**.

[37] Il riconoscimento del titolo professionale di architetto conseguito all'estero è di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 6
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari e Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

L'**articolo 6** introduce misure urgenti per lo svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione** all'esercizio delle **professioni** e dei **tirocini professionalizzanti** e curriculari. **In sede referente**, sono stati approvati alcuni emendamenti che propongono modifiche e integrazioni a tali norme nonché - con l'**emendamento 6.7 (testo 4)** - l'inserimento di una norma transitoria in materia di **formazione continua in medicina**.

Più nel dettaglio, la disposizione prevede, al **comma 1**, che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire - anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007[38], volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - **l'organizzazione** e le **modalità** della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 **degli esami di Stato di abilitazione** all'esercizio:

- delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328).
  In attuazione di tale disposizione sono state adottate le ordinanze ministeriali n. 5 (agrotecnici), n. 6 (geometri), n. 7 (periti agrari) e n. 8 (periti industriali) del 14 maggio 2020;

- delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,

nonché delle **prove integrative** per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale[39].

---

[38] Recante la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione. È opportuno in proposito rilevare che il decreto-legge indica come data del decreto legislativo erroneamente il 6 novembre 2007. La Commissione, con l'approvazione dell'**emendamento 6.2**, ha proposto la correzione di tale errore materiale, prevedendo il riferimento alla data del 9 novembre 2007.

[39] E' opportuno ricordare che con il D.M. 24 aprile 2020, n. 38 è stato disposto il differimento delle date della prima sessione degli esami di Stato per le professioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 6.

Nel corso dell'esame **in sede referente**, con l'approvazione dell'**emendamento 6.1**, è stata proposta la soppressione dell'iniziale richiamo a quanto previsto dall'articolo 5.

In attuazione del presente **comma 1**, è stato adottato il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, recante le modalità di svolgimento della prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328 del 2001[40], nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.

L'**emendamento 6.100 (testo 2), approvato dalla Commissione, propone - con l'inserimento di un nuovo comma** - che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere adottate, per la sessione relativa al 2020, disposizioni specifiche - anche in deroga alle relative norme vigenti - **sull'organizzazione e le modalità**, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli **esami di abilitazione** per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti[41] -; degli **esami di Stato per l'abilitazione** all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
Si ricorda che per gli esami oggetto del **presente comma** le sessioni hanno cadenza annuale[42].
Si valuti l'opportunità di specificare che il concerto del Ministero della salute concerne i soli profili di competenza, considerato che la norma riguarda anche la professione di consulente del lavoro, che appare estranea alla suddetta competenza.

Ai sensi del **comma 2**, con i medesimi decreti del Ministro dell'università e della ricerca di cui al **comma 1** possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese **modalità a distanza**, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

In attuazione di quest'ultima disposizione, sono stati adottati:

---

40 Riguardo ad esse, cfr. *supra*.
41 Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 78 e 88 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
42 Cfr. l'allegato V, paragrafo 7, del citato D.Lgs. n. 230 del 1995, e successive modificazioni, e l'articolo 3, terzo comma, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni.

- il D.M. 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria;
- il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 58, recante modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il conseguimento dei titoli di studio.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato approvato **l'emendamento 6.7 (testo 4)**, che propone l'introduzione di una norma transitoria in materia di **formazione continua in medicina (ECM)**. Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest'ultimo riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). In tale ambito, la norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16-*quater* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni:

- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 3** dell'articolo riguarda specificamente la **professione forense**. La disposizione prevede infatti che il **semestre di tirocinio professionale**, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio (la

disposizione richiama infatti il "numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70").

Con riguardo alla professione forense la disciplina del tirocinio professionale è dettata dalla legge n. 247 del 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") e dal su ricordato DM 17 marzo 2016 n. 70.
Ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 247 il tirocinio ha la **durata di 18 mesi**; deve essere svolto in forma continuativa (la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre 6 mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti) e, secondo quanto precisato al comma 5, può essere svolto con diverse **modalità**:

- presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, ma per non più di dodici mesi;
- per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- sempre per non più di sei mesi, in via "anticipata": in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, secondo quanto previsto da apposite convenzioni con le università, stipulate ai sensi dell'art. 40 della legge n. 247 del 2012.

In ogni caso, proprio al fine di far conseguire al praticante tutte le capacità necessarie per la gestione di uno studio legale, il tirocinio deve essere svolto **per almeno sei mesi** presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. Il tirocinio può essere svolto anche **presso due avvocati contemporaneamente**, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. Un anno di tirocinio può anche essere sostituito dal conseguimento del diploma presso le **scuole di specializzazione** per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, come previsto dal comma 9 dell'art. 41.

È ridotta a **sedici mesi** la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato approvato **l'emendamento 6.9**, il quale prevede che possano beneficiare della riduzione della durata del tirocinio i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea nella citata sessione indipendentemente dalla data nella quale si sia svolta la seduta di laurea.

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la **proroga al 15 giugno 2020** dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.

La disposizione prevede inoltre durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la **sospensione** di tutte le **attività formative dei tirocini**, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. È demandata al Ministro della giustizia con proprio decreto tutti la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

L'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (conv. legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a *stage* di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Il **comma 4**, infine, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (vedi *supra*).

Articolo 7 (em. 7.01 e identici)
(Sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di università e istituzioni AFAM)

L'**articolo 7** – nel nuovo testo proposto dalla Commissione con l'**emendamento 7.01** (identico a 7.3 testo 2 e 7.11 testo 2) – prevede la **sospensione**, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al **30 giugno 2020**, sia delle **procedure elettorali** in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero svolgersi fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19.

Più nello specifico, la Commissione propone la **sospensione, fino al 30 giugno 2020**[43], **in deroga** alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle **procedure elettorali** per il **rinnovo** degli **organi collegiali e monocratici**, **in corso** alla data di entrata in vigore del decreto-legge, **ovvero da svolgersi** "durante lo stato di emergenza" dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Al riguardo, si ricorda che lo stato di emergenza dichiarato con la suddetta delibera opera fino al **31 luglio 2020**.
Poiché, invece, il termine della sospensione è il 30 giugno 2020, si valuti l'opportunità di una modifica del testo.

Sempre con l'emendamento 7.01, la Commissione propone che gli atenei e le istituzioni AFAM:
- **fino al 30 giugno 2020**, possono adottare, nell'ambito della propria autonomia, gli **atti** del procedimento **propedeutici** alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, **con modalità anche telematiche**, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
- **dal 1° luglio 2020** possono **proseguire le procedure elettorali**, nell'ambito della propria autonomia e nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

Al riguardo, si ricorda che, in base all'**art. 2** della **L. 240/2010** – come modificato, per quanto qui interessa, dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – sono elettivi gli **incarichi universitari** relativi a Rettore, membro del Senato accademico e organi monocratici a capo delle varie articolazioni universitarie (ad es., Direttori di Dipartimento), nonché ad alcuni dei membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dell'organo

[43] Il testo del decreto-legge prevede che la sospensione opera fino al 31 luglio 2020.

deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti.
In particolare, il **Rettore** è **eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane** e il suo mandato dura **6 anni** e **non è rinnovabile.**
Il **Senato accademico** è **costituito su base elettiva** e conta un **numero di membri** proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e **non superiore alle 35 unità**, inclusi il **Rettore** e una **rappresentanza elettiva** degli **studenti**. Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di **4 anni** e il mandato dei suoi componenti è **rinnovabile per una sola volta**.
Il **Consiglio di amministrazione** è composto da un **numero massimo di 11 membri,** inclusi il **Rettore,** componente di diritto, e una **rappresentanza elettiva** degli **studenti**. Gli altri componenti sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il Cda sia composto di 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il Cda sia composto di un numero inferiore di membri, deve essere esterno ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il **presidente** del Cda è **eletto** dal medesimo consiglio tra il Rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in **4 anni**, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è **rinnovabile per una sola volta**. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il **rinnovo non contestuale** dei diversi membri.
Nel **Nucleo di valutazione**, composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, deve essere assicurata una **rappresentanza elettiva** degli **studenti**.
Rappresentanze elettive degli studenti sono, infine, presenti nelle **commissioni paritetiche studenti-docenti** istituite in ciascun Dipartimento e nell'**organo deliberante** delle **strutture di raccordo**, comunque denominate, eventualmente istituite **tra più Dipartimenti**, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.

Nell'ambito delle **istituzioni AFAM** sono, invece, **elettivi**, in base al **DPR 132/2003** – emanato sulla base della L. 508/1999 –, gli incarichi relativi a Direttore, membro del Consiglio accademico, membro della Consulta degli studenti e, limitatamente ad alcune sue componenti, membro del Consiglio di amministrazione.
In particolare, in base all'art. 6, il **Direttore** è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti – fino all'intervento del regolamento concernente i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti di cui all'art. 2, co. 7, lett. *a*), della L. 508/1999 – dallo statuto.
Ai sensi dell'art. 7, il **Consiglio di amministrazione** è composto da 5 componenti, di cui: il Presidente e il Direttore dell'istituzione AFAM; **un docente** dell'istituzione, oltre al Direttore, **designato dal Consiglio accademico**; **uno studente designato dalla**

Consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Qualora enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, il Cda è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di 2, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dei predetti soggetti.

In base all'art. 8, il **Consiglio accademico** è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 13, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede, **docenti** dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, **eletti dal corpo docente**, oltre a due studenti **designati dalla Consulta degli studenti**.

In base all'art. 12, la **Consulta degli studenti** è composta da 3 studenti **eletti** per gli istituti fino a 500 studenti, da 5 per gli istituti fino a 1.000, da 7 per gli istituti fino a 1.500, da 9 per gli istituti fino a 2.000, da 11 per gli istituti con oltre 2.000 studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, gli organi citati durano in carica **3 anni** e possono essere **confermati consecutivamente una sola volta**.

La Commissione, inoltre, propone che, per la durata dello stato di emergenza, **nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici**, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, **subentra nell'incarico il sostituto individuato "dalla legge" o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia** delle strutture interessate.

Al riguardo, si evidenzia che non ci sono previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM.

Sembrerebbe, dunque, che l'intenzione sia quella di prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli statuti non dispongano in materia.

Si ricorda che la regola della continuità degli organi amministrativi è espressione del più generale principio di continuità dell'azione amministrativa, di derivazione giurisprudenziale, non codificato in un'unica e specifica disposizione di legge.

Per la Corte costituzionale, il principio di continuità dell'azione amministrativa è strettamente correlato a quello di buon andamento (si cfr. Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 15).

Secondo tale principio, deve essere mantenuta la continuità dell'ufficio, anche in caso di discontinuità del suo titolare. Così, innanzitutto, in caso di impedimento temporaneo del titolare dell'ufficio, spesso la legge individua il soggetto che ha il compito di sostituirlo (supplente), oppure, quando ciò non accade, l'ufficio può essere affidato al titolare di un ufficio diverso, che ne diviene *ad interim* il reggente.

In secondo luogo, quando il rapporto di ufficio si estingue per scadenza del termine, il titolare resta in carica fino all'insediamento del successore (*prorogatio*). In tale materia, il D.L. 293/1994 (L. 444/1994) reca una disciplina generale che assicura la continuità dell'esercizio delle pubbliche funzioni e regola l'avvicendamento tra i titolari di organi.

In particolare, si stabilisce che la *prorogatio* si verifica *ope legis* quando il precedente titolare è scaduto ed il nuovo non è stato ancora nominato. Durante tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, purché venga specificata in motivazione l'urgenza e l'indifferibilità.

Dunque, nel caso di specie, la previsione legislativa specifica è quella in base alla quale, ove gli statuti non individuino il sostituto, subentra il decano dei professori di prima fascia.
Si valuti, dunque, l'opportunità di sopprimere le parole "dalla legge o".

I soggetti che subentrino nell'incarico in base a quest'ultima previsione, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, **proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi**, eventualmente anche **in deroga** rispetto alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.22 e 7.0.31)
(Abilitazione scientifica nazionale)

L'**articolo 7-*bis***, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'**emendamento 7.0.22** (identico al 7.0.31), prevede l'istituzione di un **VI quadrimestre** nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020.
Conseguentemente, reca un ulteriore **differimento** di alcuni **termini** relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'ASN per le tornate **2018-2020 e 2020-2022**, già differiti dall'art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla disciplina generale.

Preliminarmente, dunque, anche a fini di chiarezza normativa, si valuti l'opportunità di operare direttamente novellando il citato art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020.

Al riguardo, si ricorda che l'ASN – introdotta dall'art. 16 della L. 240/2010 – **attesta la qualificazione scientifica** necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari e richiede **requisiti differenti** per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati.
La **durata** dell'ASN – originariamente prevista in 4 anni – è stata elevata prima a 6 anni[44] e, da ultimo, a **9 anni** dall'art. 5, co. 1, del **D.L. 126/2019** (L. 156/2019), che ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.
Le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte per **settori concorsuali** che, in base all'art. 15 della stessa L. 240/2010, sono raggruppati in **macrosettori concorsuali** e possono essere articolati in **settori scientifico-disciplinari**.
A seguito delle novelle apportate all'art. 16 della L. 240/2010 dall'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), la procedura per il conseguimento dell'ASN è passata da una procedura a indizione annuale ad una **procedura "a sportello"**, con la previsione che le **domande di partecipazione** sono **presentate senza scadenze prefissate**. Inoltre, è stata prevista l'istituzione per ciascun settore concorsuale, a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica **commissione nazionale di durata biennale** per il conseguimento dell'ASN alle funzioni di professore ordinario e di professore associato.
E' stato, dunque, emanato il **DPR 95/2016**, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con **decreto** del competente **direttore generale** del Ministero, adottato **ogni due anni entro il mese di dicembre**, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.
A sua volta, l'art. 6 ha stabilito che il procedimento per la formazione di una **commissione nazionale**, con **mandato biennale**, **per ciascun settore concorsuale**, composta da 5 membri, è avviato con decreto direttoriale. In particolare, ha disposto

[44] Art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che ha riferito tale aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013.

che, dalla seconda tornata, il procedimento per la formazione della nuova commissione è avviato nel **terzo semestre** di durata della commissione in carica.
Infine, l'art. 8, co. 3, ha disposto che la commissione **conclude la valutazione** di ciascuna domanda nel termine di **tre mesi** decorrenti dalla scadenza del **quadrimestre** nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-*sexies*, del **D.L. 244/2016** (L. 19/2017), estendendo il termine di 30 giorni.
Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della ASN.
Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'ASN per il **primo biennio**.
La procedura per il conseguimento dell'ASN per il medesimo biennio è stata definita con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532[45].
Da ultimo, la procedura per la selezione dei commissari per il **biennio 2018-2020** è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell'8 agosto 2018.
Con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stata definita la procedura per il conseguimento dell'ASN per il medesimo biennio. In particolare, era stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di ASN doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini:
a) **I quadrimestre**: dal 10 settembre 2018 ed entro le 15.00 del 10 gennaio 2019;
b) **II quadrimestre**: dall' 11 gennaio 2019 ed entro le 15.00 dell'11 maggio 2019;
c) **III quadrimestre**: dal 12 maggio 2019 ed entro le 15.00 del 12 settembre 2019;
d) **IV quadrimestre**: dal 13 settembre 2019 ed entro le 15.00 del 13 gennaio 2020;
e) **V quadrimestre**: dal 14 gennaio 2020 ed entro le 15.00 del 14 maggio 2020[46].

Rispetto a tali previsioni, l'**art. 101, co. 6,** del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020) ha apportato alcune deroghe.
In particolare, si è disposto, anzitutto, che i **lavori** delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel **IV quadrimestre** della tornata 2018-2020 si concludono (anziché entro il 13 maggio 2020) **entro il 10 luglio 2020**.
Inoltre, è stata differita (dal 14 maggio 2020) all'**11 luglio 2020** la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l'avvio dei lavori delle Commissioni – relative al **V quadrimestre** della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse deve concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il **10 novembre 2020**.
Ancora, si è disposto che le **Commissioni costituite** a seguito dell'avvio della tornata 2018-2020, restano in carica, in deroga alla previsione di mandato biennale di cui all'art. 16, co. 3, lett. *f*), della L. 240/2010, **fino al 31 dicembre 2020**.
Infine, è stato previsto che il procedimento di **formazione** delle **nuove Commissioni** nazionali per la tornata ASN 2020-2022 sarà avviato **entro il 30 settembre 2020**, in deroga alla previsione di cui all'art. 6 del DPR 95/2016

[45] L'art. 6, co. 1, del **D.L. 91/2018** (L. 18/2018) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al **31 ottobre 2018** il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel V quadrimestre di quella tornata.
[46] Qui la pagina dedicata sul sito del MUR.

Rispetto al quadro esposto, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relativamente al IV e V quadrimestre della tornata 2018-2020, si prevede, innanzitutto, come già detto, l'istituzione di un **VI quadrimestre**, con riferimento al quale le domande di partecipazione devono essere presentate **dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020,** e i lavori della Commissione per la **valutazione** delle medesime domande devono concludersi entro il **15 marzo 2021**.
Conseguentemente, si dispone – intervenendo su quanto da ultimo previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – che:

- le Commissioni nazionali costituite a seguito dell'avvio della tornata 2018-2020 restano in carica **fino al 30 giugno 2021** (anziché fino al 31 dicembre 2020);
- il procedimento di **formazione** delle **nuove Commissioni** nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato **entro il 31 gennaio 2021** (anziché entro il 30 settembre 2020).

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.26 testo 7)
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

L'**articolo 7-*bis*,** che la Commissione propone di inserire con l'**emendamento 7.0.26 (testo 7)**, consente ai 'sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane' di operare con i poteri dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, secondo la disciplina recata dall'art. 4 del D.L. n. 32 del 2019 (sblocca cantieri). Sono quindi previste **deroghe** a norme del **codice** dei **contratti pubblici** (**comma 1**). Il **comma 2** stabilisce che i contratti stipulati sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. Il **comma 3** disciplina i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione. Il **comma 4** elenca ulteriori funzioni dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane.

Il **comma 1** prevede che '**i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane'** operino con i poteri dei **commissari straordinari** per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32[47] (c.d. Sblocca cantieri), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di **edilizia scolastica**. È comunque fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. I commissari possono operare con tali poteri fino al **31 dicembre 2020**. Si prevede che i commissari possano assumere direttamente le **funzioni** di **stazione appaltante** per l'esecuzione degli interventi previsti. Inoltre, i commissari straordinari **derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici** di cui al d.lgs. 50 del 2016.
Si segnala che in base all'ordinamento in materia di enti locali, la legge n. 56 del 2014 prevede i sindaci delle città metropolitane, mentre non è prevista la figura del Presidente di tali enti.
Si valuti di chiarire la disposizione che sembrerebbe fare riferimento, tra i soggetti previsti, ai sindaci di città metropolitane.
Al riguardo, si valuti quindi di chiarire se la disposizione intenda riferirsi ai sindaci delle città metropolitane ovvero se la stessa intenda contestualmente riferirsi ai sindaci di comuni, ai presidenti di Province e ai sindaci delle città metropolitane.
In quest'ultimo caso, si valuti altresì di chiarire se i soggetti indicati agiscano nei rispettivi ambiti di propria competenza, atteso che i poteri vengono al contempo previsti in capo a sindaci di comuni e a sindaci di enti di area vasta, al fine di definire gli aspetti applicativi della previsione.

Con riferimento **al comma 1, si segnala** che l'articolo 4 del richiamato "D.L. sblocca cantieri" ha previsto, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari,

[47] "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

che siano individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina uno o più Commissari straordinari; la norma qui in esame attribuisce direttamente i poteri commissariali previsti dalla normativa in parola alla generalità dei '**sindaci** e de**i presidenti delle province e delle città metropolitane'.**

Quanto ai **poteri**, l'art. 4, co. 2, del citato DL n. 32 consente ai **commissari straordinari** di **assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi** e di stabilire le **condizioni** per l'effettiva realizzazione dei lavori.
I commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale **rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati**, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche.
L'**approvazione dei progetti** da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è **sostitutiva di ogni autorizzazione**, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.
In **materia di tutela di beni culturali e paesaggistici** viene peraltro stabilito dalla richiamata normativa il principio del **silenzio-assenso** per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a **sessanta giorni**; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.
In **materia di tutela ambientale** i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
Si prevede in tale normativa la possibilità da parte dell'autorità competente di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il citato termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta viene sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di **trenta giorni**, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo.

Ai sensi del **comma 1, lett. *a)*,** in esame, si specifica che la deroga prevista per sindaci e presidenti di province e città metropolitane, in qualità di commissari, **include** la **deroga alle seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50):

- articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12.

L'art 32 disciplina **le fasi delle procedure di affidamento** dei contratti pubblici. Il comma 8 disciplina l'esecuzione d'urgenza, ammessa esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni ivi espressamente previste. Si prevede che, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione abbia luogo

entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. In caso di mancato rispetto del termine, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante**, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto**. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Si prevedono ulteriori casi di rimborso di talune spese in determinati casi (tra l'altro, consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza). Il comma 9 dell'art. 32 del codice stabilisce che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il successivo comma 11 esclude la stipula del contratto in caso di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, a decorrere dal momento della notifica dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi v**enti giorni**. Si prevede che la sospensiva operi a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva. Sono quindi disciplinati i casi di cessazione dell'effetto sospensivo sulla stipula del contratto. Il comma 12 stabilisce che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

- articolo 33, comma 1.

Tale art. 33 reca disciplina relativa ai ***controlli sugli atti delle procedure di affidamento***. *Il comma 1 assoggetta la proposta di aggiudicazione ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, entro i termini temporali previsti dall'ordinamento medesimo. In mancanza, il termine è di* ***trenta giorni***. *Sono quindi disciplinate alcune ipotesi di interruzione del predetto termine.*

- articolo 37.

L'art. 37 reca disciplina concernente **aggregazioni e centralizzazione delle committenze**. Sono in particolare dettate le disposizioni in base alle quali le stazioni appaltanti (in possesso della necessaria qualificazione disciplinata dell'articolo 38 del codice) possono procedere direttamente e autonomamente ovvero mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Qualora le stazioni appaltanti non siano in possesso della necessaria qualificazione procedono ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. L'art. 37, comma 4, disciplina le modalità con cui i **comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti** di lavori, servizi e forniture. In particolare si prevede che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso proceda secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. I successivi commi dell'art. 37 in oggetto recano diverse disposizioni concernenti

le attribuzioni delle centrali di committenza e disciplinate le responsabilità delle stazioni appaltanti.

- articoli 77 e 78.

In estrema sintesi, l'art. 77 prevede - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una **commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l'art. 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un **Albo nazionale** obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità. In attuazione di tale disposizione, l'ANAC, con delibera n. 1190 del 2016, ha emanato le linee guida recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici».

Si ricorda che successive disposizioni sono intervenute sull'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici in materia di commissioni giudicatrici, anche ai sensi del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri), successivamente non recate dalla legge di conversione del suddetto decreto. In materia, si veda anche l'Atto dell'Anac del 9 gennaio 2019, n. 1 (Atto di segnalazione concernente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019).

Si segnala che l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con Comunicato 15/07/2019 ha recato la **Sospensione dell'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'articolo 78** del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Comunicato afferma che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L'art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha **sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta** sospesa anche l'operatività dell'Albo in oggetto di cui all'articolo 78 del codice appalti. Il Comunicato informa, pertanto, i soggetti interessati, che non è più possibile procedere all'iscrizione al suddetto Albo e che l'Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata.

Alla luce del quadro richiamato, si valuti di chiarire, nella disposizione in esame, il riferimento alla deroga prevista all'articolo 78 del Codice dei contratti pubblici.

Si ricorda peraltro che la valenza temporale della norma qui in esame, che attribuisce i poteri commissariali, è prevista fino al 31 dicembre 2020 (co. 1).

- articolo 95, comma 3.

L'art. 95 reca disciplina sui **criteri di aggiudicazione dell'appalto**. Il comma 3, in particolare, individua i casi in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, debba essere prevista come criterio esclusivo di aggiudicazione (tra questi figurano, ad esempio, i servizi di ristorazione scolastica).

Inoltre, si fissa in **dieci giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara il **termine minimo** per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sotto la soglia di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del codice) per le procedure aperte.
Ciò è stabilito dal **comma 1, lett. *b*), dell'articolo in esame** in deroga all'articolo 60, del codice, in materia di procedura aperta. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trentacinque giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara. In casi urgenti, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a **quindici giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

Ai sensi del **comma 2 dell'art. 7-*bis* in esame**, i contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga **documentazione interdittiva**.

Si valuti altresì di specificare la tipologia di documentazione interdittiva si fa riferimento in disposizione, al fine di chiarire l'ambito applicativo di condizione risolutiva ex lege.

In base al **comma 3,** per le **occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi**, i sindaci e presidenti di provincia provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il decreto vale come atto impositivo del vincolo all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.
Si ricorda che la norma in esame risulta analoga a quanto previsto dal D.L. n. 32 del 2019, art. 4. Analoghe disposizioni sono altresì recate da specifiche disposizioni in materia di gestione commissariale, tra le quali il D.L. n. 109/2018 (art. 1, comma 5), emanato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.

Ai sensi del **comma 4** i sindaci e i presidenti delle province e città metropolitane:

- vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un **proprio delegato**;
- possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche **soggetti privati**, qualora ne ravvisi la necessità;
- promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

- Si ricorda che la disposizione in esame viene in rilievo in relazione alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) e l' ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l). Si segnala inoltre che la previsione relativa all'attribuzione ai 'sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane' dei poteri dei commissari straordinari di cui all'art. 4 del D.L. 32/2019, finalizzati a garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, appare suscettibile di approfondimento in ordine al profilo della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla materia "determinazione dei **livelli essenziali** delle **prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lettera m), in relazione al profilo di garanzia di livelli minimi delle prestazioni in oggetto, inerenti la disponibilità di edifici scolastici su tutto il territorio nazionale.
- Si segnala inoltre che disposizioni sono state recate in ambito di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 232 del D**.L. N. 34/2020**, di seguito specificamente richiamate nel *box* di ricostruzione normativa.

Quanto alle misure in materia di **edilizia e scolastica e sicurezza nelle scuole** dettate a seguito dell'emergenza da Covid-19 (*cfr* la Nota breve n. 185/2, aggiornata al 22 maggio 2020), si ricorda che l'art. 232, co. 1-3 e 5-9, del D.L. 34/2020 ha introdotto varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a **semplificare le procedure** di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza da COVID-19 e ad incrementare, per il 2020, le risorse della sezione per le emergenze del **Fondo unico per l'edilizia scolastica**. Specifiche disposizioni riguardano, in particolare, gli interventi finanziati con i c.d. "mutui BEI" e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative.

L'art. 232, co. 4, del D.L. 34/2020 ha autorizzato gli **enti locali** a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. La deroga proposta mira alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte degli enti locali, durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza.

In particolare, poi, il co. 5 di tale art. 232 ha previsto, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

In base al comma 6 della citata disposizione, la conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

In base al co. 7, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano **a tutti i procedimenti in corso** per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

L'art. 114 del D.L. 34/2020 ha prorogato, per l'anno 2020, i termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa **in sicurezza di scuole**.

Per un inquadramento generale della materia, si veda il *temaweb* "Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole".

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.30)
(Conseguimento del titolo di studio nelle istituzioni AFAM per l'a.a. 2018/2019)

L'**articolo 7-*bis*** – di cui la Commissione propone l'introduzione con l'**emendamento 7.0.30 –** individua a livello legislativo, in deroga alle disposizioni statutarie e regolamentari delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle **prove finali** per il **conseguimento** del **titolo di studio** dell'**anno accademico 2018/2019**, fissandola al **31 luglio 2020**.
Dispone, inoltre, che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

Si tratta di una disposizione simmetrica a quella già introdotta per le università dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
In particolare, l'art. 101, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – operando in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – ha disposto che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al **15 giugno 2020**.
Ha, altresì, disposto che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.100 testo 2)
(Scuola superiore meridionale)

L'**articolo 7-*bis*,** di cui la Commissione propone l'introduzione con l'**emendamento 7.0.100 testo 2,** modifica la disciplina relativa alla Scuola superiore meridionale prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2019, in particolare implementando i compiti del comitato ordinatore e anticipando al secondo anno di sperimentazione la possibilità che la stessa Scuola assuma carattere di stabilità.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, l'art. 1, co. **409-413,** della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha previsto l'istituzione **in via sperimentale**, per un **triennio**, a decorrere **dall'a.a. 2019-2020**, da parte dell'**università degli studi di Napoli** Federico II, in propri locali, della **Scuola superiore meridionale**, allo scopo, fra l'altro, di assicurare una più equa distribuzione delle Scuole superiori nel territorio nazionale[48].
In particolare, in base alle disposizioni istitutive, la Scuola superiore meridionale organizza corsi di diversa tipologia, sulla base di un **piano strategico** predisposto da un apposito **comitato ordinatore**, formato da due membri designati, rispettivamente, dall'università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate[49], nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[50].
Più in particolare, i corsi sono i seguenti:

---

[48] Come indicato nelle Linee guida per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a ordinamento speciale, approvate dal Consiglio direttivo dell'ANVUR con delibera n. 177 del 1 agosto 2018, le Scuole Superiori sono istituti universitari autonomi che svolgono attività di didattica e ricerca universitaria, e sono dotate di un corpo docente permanente, un proprio bilancio e autonomia gestionale ed organizzativa. Alcune Scuole sono dedicate esclusivamente alla didattica dottorale, per altre, invece, l'offerta formativa include anche attività pre-dottorali, prevedendo corsi ordinari che si affiancano e integrano l'offerta universitaria della laurea e della laurea magistrale, nonché corsi di master, di primo e secondo livello, e formazione permanente, prevalentemente rivolta a laureati e professionisti. A completamento di questi percorsi, le Scuole rilasciano appositi diplomi di licenza, mentre gli atenei partner rilasciano il diploma di laurea, ovvero laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. In convenzione con altri Atenei, a seconda delle disposizioni statutarie, inoltre, le Scuole possono attivare corsi di laurea magistrale (comprese le lauree magistrali a ciclo unico). In tale caso le Scuole rilasciano congiuntamente con gli atenei convenzionati il relativo diploma di laurea magistrale.

Sempre in base alle Linee guida, nel sistema italiano operano sei Scuole Superiori: Scuola Normale Superiore di Pisa, con sedi a Pisa e Firenze; Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA); Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia; IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca; Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L'Aquila.

[49] Al riguardo, si ricorda che la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia sono costituiti, ai sensi dell'art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un'unica Federazione, denominata **Scuole Universitarie Federate**. Ciascun ateneo conserva l'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa. La Federazione si realizza attraverso:

- un **consiglio di amministrazione unico**, presieduto da un unico Presidente;
- il coordinamento delle attività di formazione, ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione;
- la gestione coordinata delle rispettive strutture amministrative ai fini della razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia.

[50] Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni o rimborsi spese.

- **corsi ordinari** e **master**;
- **corsi di laurea magistrale** in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
- **corsi di dottorato di ricerca** di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
- **corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato**, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.

Per le attività della Scuola superiore meridionale è stata autorizzata una **spesa** pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025[51].

E' stato, infine, previsto che, **allo scadere del triennio** di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea **copertura finanziaria**, e previa **valutazione positiva** dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Scuola superiore meridionale assume, con **apposito provvedimento legislativo**, carattere di **stabilità** e **autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare**. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, **potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate**.
In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell'ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui si è detto.

La Scuola superiore meridionale è stata istituita e, in base alle informazioni disponibili sul sito, si articola in **sette aree scientifiche**, destinate a aumentare nel 2021:

- Archeologia e culture del mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio
- Global history and governance
- Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi
- Cosmology, space science & space technology
- Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies
- Modeling and engineering risk and complexity
- Molecular and translational medicine.

Per ogni area, vi sono due canali di formazione, il corso ordinario e il dottorato di ricerca.
La didattica del **corso ordinario** propone **attività integrative per studenti** iscritti ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali dell'**Università di Napoli** Federico II, con lezioni di complemento e approfondimento, esercitazioni singole e collegiali, corsi di laboratorio e seminari.
Il **dottorato** si basa su una didattica avanzata e partecipata, con corsi specialistici, attività seminariali e di laboratorio e occasioni di confronto con docenti e giovani ricercatori, nonché con esponenti dei maggiori centri di ricerca nazionali e internazionali.

[51] Al riguardo, si vedano le specifiche presenti nella relazione tecnica all'A.C. 1334-B (poi, L. 145/2018).

Uno degli obiettivi principali è quello di presentare i problemi e i metodi della ricerca attuale nelle varie discipline, e a tal fine il sito evidenzia che si stimolerà la partecipazione dei dottorandi all'ambiente di ricerca post-dottorale della SSM.

Rispetto al quadro esposto, il **comma 1** dispone, anzitutto, che il comitato ordinatore è **nominato con decreto del Ministro** dell'università e della ricerca e che lo stesso comitato cura altresì l'**attuazione** del **piano strategico**, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti (lett. *a)* e *b)*).
Dalle informazioni disponibili sul sito della Scuola superiore meridionale, le designazioni relative al comitato ordinatore sono state già effettuate.
A tal fine, novella l'art. 1, co. 411, della L. 145/2018.

Inoltre, anticipa **a decorrere dal secondo anno** di operatività, e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale, la possibilità per la Scuola di assumere carattere di **stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare**, sempre fermo restando il reperimento della copertura finanziaria e la valutazione positiva dei risultati da parte dell'ANVUR (lett. *c)*).
Ciò determina anche un possibile anticipo della possibilità di entrare a far parte delle scuole universitarie federate.
A tal fine, novella l'art. 1, co. 413, della stessa L. 145/2018.

A sua volta, il **comma 2** dispone che, con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione della Scuola superiore meridionale (successivamente alla positiva valutazione da parte dell'ANVUR).

Inoltre, stabilisce che **nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari**, tutte le funzioni necessarie all'attuazione del suddetto decreto ministeriale sono svolte dal già citato comitato ordinatore.

Articolo 8
(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

L'**articolo 8** reca le **clausole di salvaguardia** e le **di invarianza finanziaria**. La **7ª Commissione propone una modifica** (**em. 2.103**) alle disposizioni finanziarie.

In dettaglio, si stabilisce che le disposizioni del decreto in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (**comma 1**).
Inoltre, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle misure contenute nel provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 2**). Al presente comma si propone una modifica a seguito dell'**approvazione in sede referente dell'em. 2.103 ("conseguentemente" ad una modifica all'art. 2),** il quale stabilisce che la clausola di invarianza finanziaria si applichi al provvedimento ad eccezione dei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 2 concernenti la **carta elettronica** per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato (v. *supra* la relativa scheda).

Articolo 9
(Entrata in vigore)

L'**articolo 9** dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo (9 aprile 2020) a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.